DIFESA

A PRO

DEL SIGN. D. RAFFAELLO DI ALESSANDRO

già PROCURATOR GENERALE PRESSO LA GRAN CORTE CRIMINALE DI CATANZARO

Pronunziata all'udienza de' 7 Luglio 1830.

NELLA **SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA.**

DELEGATA

Dall'Avv. Francesco Demarco

NAPOLI
Dalla tipografia MIRANDA
1830.

107. *Il faut entendre les accusés, non seulement pour avoir une juste idée de la chose, qui est à leur charge, mais aussi afin qu'ils puissent se défendre; il faut qu'ils chargent quelqu'un de les défendre.*

109. *Tout ce que l'on entend ici par le mot de défendre, c'est* de présenter aux Iuges tout ce qu'on peut dire à l'avantage de l'accusé, et qui peut servir à sa justification.

Code Russe, ou Instrution ec.
de L' Imperatrice CATHERINE

Qiud quisque vitet, nunquam homini satis
Cautum est in horas.
Hor. od. 13. Lib. 2.

Quanto mai instabili sieno i doni più lusinghieri di fortuna, e quanti compassionevoli i casi degli uomini, sperimentò miseramente D. Raffaello di Alessandro. Non umana previdenza, non cure diligentissime di studiata condotta valsero a guarentirlo dalle instabili vicende umane. Chè il giro costante degli eventi più impreveduti innesta la decadenza allo splendore, ed alterna la florida altezza de' gradi sociali alla depressione ed all'avvilimento: donde lo spettacolo sorprendente di tante baldanzose prosperità, e di tante immeritate ed improvise sventure!

Egli con indefesse fatiche e lunghe privazioni fatto già bianco per antico pelo era asceso da primissimi elementari gradi della magistratura alla carica di Procurator generale del Re presso una Gran Corte

criminale del Regno. La soddisfazione delle Autorità tutte, gli attestati moltiplici di lode, che riscuoteva alla giornata da' Ministri del Re, e l'universale contento de' buoni (1), lusingavanlo di poter dire con Pericle: « la mia consolazione, e la mia gloria maggiore è che nell' esercizio delle diverse cariche non contristai alcuno; e morendomi, molti sentiranno mancare un amico, niuno un pernicioso nemico ». Eppure quando men sel pensava, nella tranquillità del più sereno giorno, un turbine procelloso subitaneamente si addensa sul suo capo, romoreggia spaventoso, e minaccia abbatterlo e trascinarlo alla ruina con una intera Commissione militare, cui egli avea assistito qual semplice *uomo di legge*! ma scoppia finalmente il fulmine, e lasciando illesi tutti coloro, che tanto strettamente il circondavano, colpisce lui solo. Richiamato dopo molti mesi in Napoli per altra causa, vede darsi cominciamento ad una rigorosa disamina di tutto l'operato dalla Commissione militare di Catanzaro in marzo 1823, ed il giudizio di lei mettersi in discussione.

(1) Saranno trascritti a suo luogo i diversi uffizii ministeriali.

Come il suo cuore dovette sentire un colpo quanto inatteso tanto più crudo! Un ardente zelo nell' adempiere il debito di buon magistrato era solamente stato sua norma in tutte le diverse cariche giudiziarie, che avea egli occupate. Una continua cura di ben servire la giustizia, ed il Re nostro, lo aveano concentrato nelle occupazioni delle sue funzioni, togliendolo ad ogni piacevole distrazione.

Egli fin da' primi anni suoi apparate appena le legali discipline avea ottenuto da prima baronale, indi regio Governo. Nella francese occupazione di questa parte del Regno delle due Sicilie riparatosi nella Capitale per togliere ogni pretesto alla troppo sospetta polizia di allora, e per trarre qualche mezzo di onesto vivere, accettò posto di poco conto nella Tesoreria generale. Ritornato il Regno sotto l' antico suo augusto Sovrano, fu egli nominato regio Giudice di terza classe nel circondario di Acquaviva; indi traslocato e promosso in Altamura, giudicato di seconda classe; (1) quivi coll' esercizio di sua carica meritò in-

Sua condotta precedente

---

(1) *Ministero di Grazia, e Giustizia.*

Napoli a 13 Maggio 1818.

SIGNORE

Con mio particolare piacere mi affretto ad annunziarle

sieme, non facil cosa ad ottenersi, il pubblico plauso, e la piena soddisfazione de' maestrati superiori, sì che dopo qualche anno di lodevole condotta fu preso in considerazione tra l' immenso numero de' regii giudici, e venne nominato dalla reale munificenza a Giudice di Tribunal civile colla *missione* di Giudice

---

che il Re, informato delle di lei qualità, si è degnata nominarla Giudice del Circondario di Acquaviva nella Provincia di Bari.

Questa carica primordiale della magistratura è sommamente ragguardevole, poichè la legge organica l' ha rivestita di molte gelose, ed importantissime attribuzioni, tanto nel ramo civile, quanto nel ramo penale; ec.

Il Segretario di Stato
Ministro di Grazia e Giustizia
MARCHESE TOMMASI.

Simil nomina di Giudice Regio del Circondario Altamura colla data de' 5. *Gennajo* 1819. — Firmato.

MARCHESE TOMMASI.

istruttore nel Distretto di Potenza (1). In tal difficile ed interessante carica si distinse *con mostrare* (im-

---

Napoli 11. Luglio 1821.

(1) *Real Segreteria di Stato di grazia, e giustizia.*
4. Ripartimento.

Signore

S. M. si è degnata nominarla interinamente Giudice del Tribunale civile in Potenza in luogo di D. Salvadore Farina promosso, siccome rileverà dall' annesso estratto del Real Decreto; e valendomi delle facoltà accordatami dalla legge, la destino Giudice Istruttore nel Distretto di Potenza.

Con mio particolar piacere le manifesto tale Sovrana determinazione; sicuro che nell' esercizio delle novelle ed importanti funzioni, che riguardano la investigazione de' reati, Ella adoprerà tutto lo zelo, ed esattezza per meritare sempre più i Sovrani riguardi.

Ella partirà il più presto possibile per le residenza, ed assumerà subito l' esercizio di siffatte funzioni.

Il Direttore della Reale
Segreteria di Stato di Grazia, e Giustizia.
Raffaele de Giorgio.

pronterò le voci medesime dalla prima autorità di quella provincia, pronunziate in discussione pubblica) *sempre zelo per la giustizia senza mai accanimento.* (1)

La viglianza dell' ottimo Ministro sentì immantinente il merito del buon magistrato; e tale lo presentò all' augusto nostro Sovrano, che la reale degnazione dopo alquanti mesi il volle Giudice nella Gran Corte criminale di Catanzaro colle funzioni di pubblico Ministero, vacando ivi la carica di Procuratore Generale (2): e dopochè un non breve esperimento

---

(1) Parole del Duca di Presenzano, uomo integerrimo e di animo religiosissimo ed imparziale, deposte nella udienza del giorno 28. maggio. Il suo giudizio era figlio di necessaria esperienza avutane nel non breve tempo, ch'egli presiedette ad Intendente in *Potenza.*

Napoli 20. Aprile 1822.

(2) *Real. Segreteria di Stato di Grazia, e Giustizia. 2. Ripartimento.*

Signore

S. Maestà prendendo in considerazione le qualità, che l'adornano, non che i servizj, che ha renduti nello esercizio

ebbe fatto conoscere quale ei si fosse, venne promosso ad una carica cotanto interessante, cotanto difficile (1).

---

delle attuali funzioni, si è degnata nominarla interinamente Giudice nella G. Corte Criminale in Catanzaro, e destinata ad esercitare il P. M. presso la detta gran Corte, come rileverà dall'annessa copia di Real Decreto. Nel comunicarle questa Sovrana degnazione, non debbo omettere di prevenirlà, che è volontà della M. Sua, ch' Ella non parta da codesta residenza per recarsi all' esercizio della novella onorifica destinazione, se non avrà prima compiuto la incombenza, di cui trovasi incaricata in cotesta Provincia.

Io son sicuro, che Ella nell' esercizio della novelle funzioni di P. M. affidatele dalla M. S. nella interessante Provincia di Catanzaro, continuerà a rendersi sempre più degno della Sovrana considerazione.

Il Direttore della Real Segreteria
di Stato di Grazia, e Giustizia.
VECCHIONI.

Napoli li 8. Febbrajo 1823.

(1) *Ministero, e Real Segreteria di Stato di Grazia, e Giustizia.*
2. Ripartimento.

SIGNORE

S. M. soddisfatta dello zelo per la giustizia, dell' at-

Narrazione de' fatti.

Malavventura volle, che per uno di quegli incalcolabili eventi, che sottraggonsi ad ogni umana antiveggenza, ed a cui ben sovente si attiene il filo di umane prosperità, o di perdita irreparabile, fu risoluto riunirsi in Catanzaro una Commissione militare per giudicare taluni imputati di cospirazione, e tentata ribellione, di cui le processure erano state istruite nella limitrofa provincia di Cosenza. Quell' Intendente disconvenne colle idee del Maresciallo Pastore nel voler lo giudizio in Catanzaro, anzichè in Cosenza: se ne

---

tività, della fermezza, ch' Ella ha costantemente mostrato nell' esercizio delle funzioni del P. M., non che del vigore, onde ha sempre combattuto contro i nemici del Trono, e della pubblica tranquillità; si è degnata promuoverla al Regio Procuratore generale presso la medesima G. Corte Criminale.

Con particolar piacere glie ne passo l' avviso, e le fo pervenire il corrispondente estratto di Regal Decreto.

Son certo, ch' Ella corrisponderà pienamente alla Sovrana degnazione, ed alla fiducia, di cui il Re la onora.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Grazia, e Giustizia.
Marchese Tommasi.

formò un verbale, che fu trasmesso un rapporto al Governo. Intanto all' istante furono diramati gli ordini, e tutto trasportato in Catanzaro (1). Il Procuratore generale di Alessandro era per ragion di sua carica chiamato per la legge constitutiva della formazione delle Commissioni militari ad assistere al giudizio qual uom di legge. Invitatovi, compiè ivi le sue funzioni. Un apparato di generale prevenzione preconizzava diciassette individui come meritevoli di ultimo supplizio. Ma dopo sette giorni di permanente discussione la Commissione militare condannò tre degli accusati alla pena di morte, dieci a' ferri per la durata del terzo grado, e per quattro pronunziò non costare abbastanza del reato, di cui erano imputati, ordinando procedersi a maggiore istruzione di processo, ritenuti in prigione. L' esecuzione seguì immediatamente, giusta il prescritto al procedere delle Commissioni militari; e partecipato il tutto al Governo, cui venne trasmessa una copia a stampa della decisione pronunziata, furono ricevuti soddisfacenti riscontri (2).

---

(1) Verbale, e rapporto esibito dal Signor de Matteis nel corso della discussione publica, segnati al n. 31.

(2) Lettere ministeriali del 9. aprile, e 28. marzo 1822

Continuò tranquillo nell' esercizio della sua carica il Procurator generale di Alessandro per ben nove altri mesi, allorchè per altra cagione venne da S. E. il Ministro di giustizia richiamato nella Capitale (1). In dicembre dello stesso anno vi si condusse, e mentre disponevasi a ritornare al suo posto, venne improvvisamente invitato a discaricarsi e render conto dell'oprato dalla Commissione militare coll' intervento di lui, come uom di legge. Ma a conoscere bene addentro, donde ciò mosse, ed in qual modo egli fu condotto allo stato miserevole, nel quale or ritrovasi, è d' uopo rimon-

---

dirette al M. Pastore, ed al Proc. generale di Alessandro, e al Commessario d' Elia.

(1) Napoli li 3. Dicembre 1823.

Signore: *Con altro uffizio della data di oggi le ho manifestato alcune osservazioni circa la causa di Luigi Varano. In continuazione del medesimo debbo avvertirla, che per siffatta causa ho preciso bisogno di prontamente abboccarmi con lei. La prego perciò di recarsi immediatamente in Napoli, avendole a questo oggetto ottenuto da S. M. il congedo di un mese.*

Durante la di lei assenza, le funzioni del P. M. saranno esercitate dal Giudice, che vi è chiamato per legge.

Il Consig. Min. di Stato ec. Marchese Tommasi

tare a' fatti, cui egli sarebbe straniero, se l'attual giudizio, nol facesse cittadino di patria non sua. Ma per formarne completo ed intero concetto, bisogna conoscere la radice prima, che produsse frutti tanto amari al magistrato, ch' io difendo. Benvero il farò rapido così, come chi sia contento solo accennare, e passar oltre.

Nella vicina Provincia di Calabria citra sedeva Intendente il signor D. Francesco Niccola de Matteis, uomo di attaccamento sincero ed eccessivo, anzichè no, al governo del Re nostro; come colui, che ne' dieci anni della francese dominazione erasene rimasto spoglio di ogni impiego, e depresso. Correva l'anno 1821. allorchè egli fu chiamato a presiedere in quella Provincia: si usciva cioè da un moto subitaneo, che in soqquadro avea messo l'intero regno; e portato uno estremo sgomento nel cuore di tutt' i buoni pe' pericoli corsi; sendo poco mancato, che una guerra civile non desolasse le nostre popolose e felici contrade.

Il sommo Iddio avea girato su di noi un suo sguardo benigno, e tutto era rientrato nell' ordine senza quei gravi disastri, da cui eravam minacciati: ma gli animi n' erano spaventati, recente era l' impressione del timore conceputo; e la oscillazione del moto tur-

bolento perdurava ancora, sebbene il moto fosse cessato: nella guisa stessa che il suono impresso nell' aere continua quando la vibrazione del corpo sonoro viene a mancare.

Sopragiunsero poi a mettere nel maggior sospetto l' animo sospettoso dell' Intendente de Matteis varii avvenimenti isolati e parziali. Ma chi può conoscere al momento, che han luogo degli attentati, la causa e la origine, donde muovono? Raffaele Poerio tentò con incendiari proclami destare a nuova rivolta le popolazioni di Mesoraca, Stallettù, Cimigliano, e Rossano. I suoi sedizioni inviti non ebbero che momentanei successi presso pochi sconsigliati, e furono con disdegno ed orrore respinti da quelle popolazioni. Si vide poco stante assalito il regio corriere in Campotanese, e ne' Marsi; ed indi ebbe luogo in Tessano colla forza pubblica un conflitto di fucilate. Discese quindi il timore nel cuore del de Matteis, come avrebbe assalito ognun altro, poichè de' sofferti mali ancor sentivansi gli effetti: e l' infermo ch' esce di mortale malore in ogni aura, che lo percuote, in ogni bevanda, che se gli appresta, teme destarsi in lui di nuovo la cagione del morbo a gran pena superato. Egli addoppiò sua vigilanza, e ricercò indagare qual germe velenoso si ascondesse in seno ad

una calma apparente; e giunse a discoprire, che antichi faziosi non aveano deposto ogni speme di riprendere il mal tenuto impero de' precedenti nove mesi, e che una setta si era formata di bel nuovo, e tendeva ad una ribellione, o al manco ad alimentare lo spirito rivoltoso ne' Bruzii, migliore e parte principalissima del nostro Regno, sempre mai mostratasi devota alla regnante augusta dinastia Borbonica; e tal' era nella generalità. Sia adunque che ciò il de Matteis scoprisse realmente, sia che per opera calunniosa e perfida di taluno egli fosse tratto in inganno, sia che il timore degli avvenimenti perturbatori dell' ordine pubblico, che recentemente erano divampati, velato avesse agli occhi di lui il vero, e fattogli prendere per realtà un fantasma ed una apparenza fallace; certo è che si determinò farne oggetto di grave e caldo rapporto al Governo. Ed avvalorando la rivelata esistenza di setta, e cospirazione co' fatti criminosi di Tessano, provocò un' autorizzazione su di un solo funzionario per versare ed istruire su que' reati di ribellione. Cadde opportunamente la scelta su di lui medesimo, come quel desso, che avea tra le mani un filo di prima investigazione. Or mentre ciò avea luogo in Cosenza, in quell' istruzione qual parte avea il Procurator generale d' Alessandro? Egli tutto ignorava,

o tanto ne sapeva quanto il dover di sua carica talvolta gli dava occasione di corrispondere per *la semplice esecuzione* di qualche operazione dell' Intendente sovranamente autorizzato ad istruire pur le calabre Provincie; ma ciò assai di raro avvenne, che anzi la discussione pubblica innanzi alla Corte Suprema ha chiarito, che sin' allora non avea per anco avuta occasione di vedere di aspetto il Signor de Matteis, e che nol vide mai, fino a che in Napoli vennero associati ad un giudizio inatteso.

L' Intendente istruì senza mai recarsi in Catanzaro. Agli ordini di affrettarsi il giudizio, onde l' esempio salutare e repressivo seguisse immantinente, de Matteis si mise in accordo col generale Pastore, che qual Commissario del Re le tre Calabrie reggeva militarmente. Questi raccolse la forza militare, facendo trasportare in Catanzaro quei soli diciassette giudicabili, su di cui eransi raccolte lucide e complete pruove, imperocchè meglio di un' altra cinquantina erano imputati, e la maggior parte nelle mani della giustizia, ma le istruzioni erano in corso e non intere ancora.

Per ministeriale disposizione all' immediazione dell' Intendente appositamente per la istruzione di tali reato eravi fin dal mese di Genuajo ivi da Napoli spedi-

to il Commessario di Polizia Signor d' Elia, sperimentato per attaccamento verace, ed abilità in tali facende. Questi portò seco una parte della processura in volumi *ventisei* scelta tra quei che riguardavano gl' imputati, che in allora traevansi a giudizio. Giunse in Catanzaro verso la sera del 1 marzo 1823, ma non prima del dì 17 consegnò i processi al Capitano signor Ghidino, Relatore presso la Commissione militare (1).

Allora per la prima volta il Procuratore generale del Re D. Raffaele di Alessandro è chiamato con *ordine del giorno* pubblicato nel dì 16 marzo dal Maresciallo Pastore (2) ad unirsi alla Commissione militare, onde assistervi qual uom di legge; sebbene questi abbia ora aggiunto, che in data de' 7. gli fece prevenzione, onde assistere negli atti preparatorii al relatore da nominarsi (3).

Dato principio al giudizio e sette giorni di durissime ed indefesse fatiche occupano l' intera Commissione militare, che giudicò tre degli accusati rei di capital mi-

---

(1) Esiste in processo il ricevo di questa data firmato Ghidini.

(2) Fol. 1. vol. 155.

(3) Di questo uffizio di Pastore è in seguito esame.

sfatto, l'uno qual cospiratore, e due quai settari *graduati*, e dieci come complici, che condannò alla pena del terzo grado de' ferri; e dichiarò non costare per altri quattro. Di Alessandro ritornò alle sue funzioni presso la Gran Corte criminale, nè rivolse più pensiero a quelle faccende, a quel giudizio, a quei condannati. Intanto s' incomincia a promuovere avverso all' operato dapprima dall' Intendente, ed indi dalla Commissione militare, un nembo di reclami, che diriggonsi alla maestà del Re nella persona del Principe ereditario sapientissimo e giusto, che in Napoli allora lo rappresentava; ed altri ne furono fatti pervenire al Presidente del Consiglio de'Ministri. A darne breve idea e chiara, seguirò rapidamente l' ordine cronologico segnato dall' Accusator pubblico, signor Avvocato Generale presso la Corte Suprema.

Storia processuale

Nel dì 26 Marzo 1823. il Commessario di Polizia signor d' Elia, il primo, si avvisò con suo rapporto a S. E. il Ministro della Polizia promuover dubbii sulla giustizia della *intera* condanna inflitta dalla Commissione militare, ed annunciò l' opera calunniosa di D. Giovan Battista de Gattis. Egli assunse *giustissima* esser la decisione e la pena per gli rei di Catanzaro, e per Monaco, condannato a morte; ma non così pe' cittadini di S. Mango, che, innocenti

no, ma all' infuori di un solo messo in libertà, tutti, all' infuori di un solo effettivamente colpevole, erano le vittime infelici della calunnia ordita dal de Gattis per menarli tutti a morte. Ond' egli li disse fortunati nella loro disgrazia; e soggiunse, essersi adoprato a *salvar loro la vita*. (1)

Fu questo il segnale de' clamori insorti da per ogni dove. Nel 29 marzo sono diretti, come' dissi, moltiplici reclami nelle mani di S. A. il Principe ereditario, ch' ebbe la degnazione rimetterli con sacri caratteri sotto

(1) Ecco il suo rapporto: *Vol.* 30. *fol.* 30. letto in pubblica Discussione.

Catanzaro 26. *Marzo.* 1823. *Eccellenza*: *Avendole il Maresciallo Pastore diretta con staffetta la notizia della decisione proferita dalla Com. Mil. ec. Stimai inutile anche un mio foglio sul medesimo oggetto.* Giustissima Decisione pe' rei di Catanzaro, e pel giustiziato Monaco. *Gl' imputati di S. Mango condannati, all' infuori di un solo, alla pena de' ferri, possono chiamarsi fortunati nella loro disgrazia; poichè detto de Gattis avea ben ordita la sua calunnia per menarli a morte ed io, che sono a giorno de' fatti che han preceduto ed accompagnato la pubblica discussione, so quando si avrebbe a dire. Son contento di aver manifestato quanto si conveniva opportunamente in sostegno del vero, e quanto è stato sufficiente a salvar loro la vita. ec.* (neppure una parola sul conto del Proc. generale d'Alessandro.)

la data dello stesso giorno, *al ministero di Polizia per l' uso conveniente*; disponendo, *che di tutto si fosse dato parte a S. M. il Re in Vienna*. (1)

Non potevasi in affare di sì grave importanza, e sì geloso procedere dalla parte del ministero con maggior prudenza e freddezza congiunta ad imparzial giustizia. Furono riservatamente, e colle premure di attenersi alla sola verità, invitati con vari uffizj le diverse Autorità giudiziarie, amministrative, militari, ed ecclesiastiche a verificare l' esposto ne' varii reclami prodotti. Nè quì si ristette la saggezza del Governo, ma spedì contemporaneamente dalla Capitale ottimi funzionari di eminente fiducia, onde sopra luogo avessero potuto diligentemente il tutto verificare. Ecco così riunita ad un tempo una moltiplicità di rapporti, ciascuno isolato~~, ma tutti unisoni nell' assicurare~~, che un zelo eccessivo avea guidato l' Intendente de Matteis; e che il timore, sempre malfido e fallace consigliere, di veder rediviva una ribellione, lo avea trasportato ad eccedere ne' mezzi d' investigazione, ed a prestare ascolto a taluni torbidi spiriti, che sotto il velame del pubblico bene, e del regio servizio aveano

(1) Lettera originale di S. A., allora Principe ereditario, ora nostro augusto Re e signore, letta in pubblica Discussione. Vol. 30. fol. 33.

machinate private vendette. Queste relazioni delle diverse Autorità si raccolsero dal 21. Maggio al 4. Giugno.

Mentre tali cose avvenivano, S. M. il Re da Vienna, ove rattrovavasi, avendo avuto minutissima informazione della istruzione, del giudizio, e de' molti altri imputati da giudicarsi, con un raggio della sua luminosa paterna provvidenza, avea già disposto, che tre de' primi magistrati del nostro Regno, il cui nome, le di cui virtù ed i servigi renduti alla giustizia ed al Trono eminentemente onorano il foro e la magistratura napolitana, cioè il Presidente, ed i due vice Presidenti di allora della Corte Suprema di giustizia di Napoli, avessero su tutti gli atti istruiti in Cosenza, ed in Catanzaro per gli affari delle Calabrie *rassegnato alla M. S. quanto potesse occorrere riguardo al corso ulteriore da darsi alla processura sia in linea giudiziaria, sia economica.* (1)

I tre Magistrati rilevarono infinite irregolarità, omissioni, ed abusi negli atti tutti, e conchiusero essere lor parere, che non dovesse aver luogo un procedimento in linea giudiziaria, poichè bisognerebbe che pre-

(1) Sono queste le parole del Sovrano rescritto de' 25. Aprile 1823.

cedesse un processo compilato colle forme, e solennità che la legge richiede, e questo non esservi; nè presentar base certa, e sicura da poter adottare misure economiche. Proposero quindi un perdono generale, esclusi i fatti di Poerio; e soggiunsero che forse vi sarebbero degli innocenti, che in vece di perdono bramerebbero puniti i loro calunniatori, ma al pubblico vantaggio bisognare che cedesse il privato (1).

Un tal rapporto produsse la disposizione data dal clementissimo nostro Re con real rescritto de' 16. Dicembre 1823, con cui fu sovranamente ordinato mettersi in libertà provvisorio i detenuti, sospendersi i mandati di arresto, eccetto solo per gli avvenimenti di Mesoraca, Stalletù, Cimigliano, e Rossano; e formarsi da medesimi tre magistrati l'elenco de' carichi contro i due funzionari de Matteis, e di Alessandro.

Eseguito ciò, furono ricevuti i loro discarichi e passati a' medesimi tre magistrati, che risposero con duplice parere. Per de Matteis dissero, esser loro avviso *aprirsi un giudizio regolare, e colle forme prescritte dalle leggi in vigore. Ma quante volte si credeva non convenire aprirsi un giudizio, in cui si dovrebbe*

(1) È questa la conchiusione del rapporto e parere de' 30 settembre 1824. Vol. 220.

tradurre un funzionario di primo ordine, qual' è il de Matteis, ed in cui direttamente, o indirettamente dovrà cadere in esame il giudicato *della Commessione militare del dì 24. Marzo 1823, che si ritrova già eseguito, sarà della saviezza e clemenza della M. S. adottare quelle disposizioni, che creda convenienti.*

Pel Procurator generale di Alessandro per l' opposto conchiusero: esser evidente aver il Procurator generale d'Alessandro *mancato a quei doveri, a' quali per effetto della sua carica era indispensabilmente obbligato ec*; ed essere però essi di parere, *che d'Alessandro non sia uomo da poter sostenere con utile della giustizia la seria e gelosa carica di Procurator Generale presso una Gran Corte Criminale: e che debba essere della clemenza e della saggezza di Sua Maestà di adottare sull' assunto quelle Sovrane disposizioni, che creda più opportune* (1).

Una Sovrana determinazione de' 9. settembre del seguente anno 1824. prescrisse procedersi giudiziaria-

(1) Rapporto e parere de' tre Magistrati de' 18. agosto 1824. Vol. 220.

mente sul conto del signor de Matteis, e d' Alessandro, e complici.

Trasmessi gli atti e riuniti tutti presso alla Corte Suprema di Giustizia, l' Avvocato Generale emise una lunga serie di domande, tra cui quella di dichiararsi in forza del real rescritto de' 9. settembre 1824. sciolta la guarentia dei pubblici funzionarii, avendo la potestà Sovrana autorizzato il procedimento al giudizio regolare; e quella di spedirsi mandato di arresto contro nove imputati, tra quali era designato il Procuratore generale D. Raffaello di Alessandro.

La Corte Suprema, pronunziando sulle dimande del M. P., decise nel dì 14 dicembre 1825, che la guarentia dei due funzionari doveasi avere per discolta, e così dichiarolla alla pienezza de'voti; ordinò poi spedirsi mandato di arresto contro tutti coloro, ch' erano nelle dimande del M. P. compresi, eccetto il solo Procuratore generale di Alessandro, per lo quale considerò e decise ne' termini seguenti:

» *Considerando, che sebbene sul conto del Procuratore Generale d' Alessandro gravitano le stesse imputazioni del de Matteis, ma sotto diverso aspetto; e sufficienti indizii di reità concorrano contro di lui, non di meno non sia ancora chiaro abbastanza, se abbia egli agito con pieno dolo, o per errore, o per ignoranza:*

La Corte Sup. di giustizia ec.

« *Si riserba di far diritto alla requisitoria del Pubblico Ministero sul conto di esso d' Alessandro nel corso del completamento delle istruzioni, che va ad ordinarsi.* »

In esecuzione di questa decisione vennero a presentarsi spontanei al giudizio taluni imputati, e qualche altro fu arrestato. Procedutosi a' loro interrogatori, il solo Intendente de Matteis ostinossi a non voler rispondere alle interrogazioni, reclamando il beneficio della guarentia, che non volle riconoscere come sciolta ne' modi di legge.

Fra gl' interrogati furonvi i due fratelli Paparossi; l' uno *ex* Giudice istruttore per nome D. Francesco, il quale, nutrendo antico odio e livore verso il Signor d' Alessandro, eruttò tante e tali contumelie contro di lui, annunciandolo nel cominciar del suo deporre qual suo inimico e persecutore, che quanto asserì non ha fisionomia, non che corpo di verità: *inimicus sua confessione inimicum onerare non potest.* Egli vi mesceva tanta passione, che l' inverisimile, ed il sospetto del mendacio salta fuori e si manifesta all' occhio del meno veggente. Per buona ventura indicava sul finir del suo elogio contra la persona di d' Alessandro varii testimoni, come coloro che po-

4

tevano assicurare colle loro deposizioni le cose da esso lui dichiarate. Ma costoro intesi nulla consuonarono co' suoi detti, anzi ne' fatti più sostanziali lo smentirono, e solo indicarono talune cose, che già aveansi dagli atti, e da'documenti riuniti presso la Corte Suprema. (1).

Intanto il Ministero pubblico, pria di procedersi a qualunque altro atto della ordinata istruzione, non mise tempo in mezzo, e riprodusse la sua dimanda per la spedizione del mandato di arresto contro il Procurator generale di Alessandro; la Corte Suprema alla maggioranza di voti l'accolse; ed egli a' 6 giugno volontariamente presentossi in arresto nel Castello del Carmine. Fu sottoposto ad interrogatorio, ma non volle dar risposta alcuna, reclamando anch'egli allo scioglimento solenne ~~e legale della~~ guarentia, di cui godono i pubblici funzionari per le leggi del nostro Regno. Ma nel costituto poi, dopo reiterate proteste circa il privilegio della guarentia, rispose: « che un « Procuratore generale non istruisce, nè dà voto, nè

(1) L'esame de' particolari delle cose deposte de' testimoni, e di quelle indicate nell'interrogatorio da D. Francesco Paparossi, trovasi nella confutazione delle pruove a carico, fatta in seguito.

« d' altro può esser responsabile, che di questa sola
« funzione, cui vien chiamato dalla legge espressa
« nell' articolo 15 della legge de' 17 Luglio 1817; che
« il solo avviso era il suo dovere, e lo adempì; che tutto
« il di più non riguarda la sua persona, ei lo ignora,
« ed è stato lontano anco dalla sua immaginazione. »

Alla dimanda del Signor Presidente: *Daste voi l' avviso?* rispose:

« Averlo dato per la legge, e secondo che la leg-
« ge e la sua coscienza richiedeva; non interessar-
« lo il non essersi scritto nel verbale, e nella Sen-
» tenza, questa mancanza non riguardar lui; aver e-
« gli dato il suo avviso, e null' altro di particolare
« rammentarsi.

Infine alla dimanda: *Da chi fu redatta la Sentenza?* rispose:

« Da tre persone: dal Capitano relatore, che ne
» scrisse il borro, da un uffiziale per nome Afan de
» Rivera, che insieme del relatore raccoglieva i fatti,
» e che da esso d'Alessandro fu solo fornita la formola
« legale per disposizione del Maresciallo Pastore. »

Ed in ultimo soggiunse. « Non aver mai veduto
« il de Matteis personalmente prima del 1824, allorchè
« venne richiamato nella Capitale; tanto esser lontano
« dal vero di aver avuto cosa alcuna di comune co' fatti
« suoi; che anzi due sole volte, che richiese qual

» generale Istruttore per gli reati de' settari delle Cala-
« brie talune processure , egli non volle ubbidire se
« non quando glie ne venne ordine ministeriale. » (1)

Venne fuori poscia l' *atto di accusa* spaventevole e minaccioso di estremo supplizio , apponendogli misfatti da far correre per le ossa un gelo al più duro ed imperturbabile. Egli è ivi accusato : 1.° *di abuso della propria autorità in avere con pieno dolo istruita una falsa processura orale , dirigendo il dibattimento con continuazione di atti falsi , e nulli* ; e ciò *per esser convergente alle operazioni di de Matteis, e di de Gattis ! per interesse privato ! e per favorire private vendette ! onde fu , che tre subiron morte , e dieci la pena del terzo grado de' ferri : reato preveduto dagli articoli* 234 , 236 , *e* 352 *n.* 4. *delle leggi penali !* - 2.° *di complicità con de Matteis ne' reati di lui , a senso dell' articolo* 74. *n.* 2 , *e* 4.

Quì rinfranco il mio spirito lasso da una sposizione di fatti dolorosissimi al mio difeso , perciocchè rammenta qual fu , e come impegnossi a ben meritare , ed or quale sia dopo sette anni di sciagure ; chè veramente non v' è dolor maggiore che ricordarsi dei tempi felici nella sventura ! ma come non raccogliere i fatti successivi , che il ridussero al deplorabile stato dell' attuale giudizio , mentre un sol pensiere di mal fare non deturpò mai l' animo suo ?

(1) *Vol. dell'atto di accusa fol.*

Mi rimane ormai dar opera alla discussione delle pruove, e discorrerne i fonti e gli elementi, e stabilirne i rapporti legali. Io il farò non altrimenti, che siccome il sento forte nel mio cuore, così Iddio mi ajuti nell'ardua e difficoltosa impresa a mie forze disadatta e grave. Ed il farò dimostrando:

Proposizione.

1. che niun fatto lo costituisca colpevole; nissunissimo in dolo, nè in colpa; che niuna pruova vi concorra, e nissuna ragionevole presunzione il convinca reo; ma per l'opposto vi sono pruove ineluttabili di niuna intelligenza, o concerto, o concorrenza col Signor de Matteis. E sarà questa prima una disamina tutta di fatto.

2. che niuna imputabilità può cadere nella persona di lui per le funzioni, ch'egli compiè presso la Commissione militare in Catanzaro, avuto riguardo alle leggi nostre: quì cadranno in considerazione i diversi capi dell'accusa scritta del pubblico Accusatore; e da sezzo la quistione: s'egli avesse mancato al debito del suo ministero, omettendo di adempiere a quanto le leggi gl'imponevano, qual responsabilità abbia in giustizia, quale verso il Principe?

3. che nella mera ipotesi, ipotesi, cui resistono tutte le pruove e tutt'i fatti, ch'egli si fosse adoprato oltre a ciò che il dover di sua carica esigeva, ed avesse dirette e regolate l'altrui funzioni, e ciò più qual

privato, che quall' autorità e magistrato, in tale ipotesi, tutta contraria alla realtà, qual sia nello stato attuale delle cose, e nella sede del presente giudizio la sua *imputabilità*, secondo le leggi del nostro regno non solo, ma secondo i canoni universali di ragion penale?

Ad isvolgere tanto lavoro la sola verità sia mia scorta: la sola verità, la quale, ricercata sempre dagli uomini, or avvolta in tenebrose nebbie s' invola fuggevole per la sua natura difficile, ed ora alterata dalla umana malizia si presenta mista al falso ed all' errore. Ma la verità, o magistrati sapientissimi, è sempre sentita da' vostri cuori ben disposti per virtuosa indifferenza, è sempre concepita dal vostro aperto ed esercitato intelletto. Voi avete scolpito nel vostro spirito quel profondo detto di Epitteto, *se cercate la verità non v' impegnate a cercar la vittoria della propria opinione* (1).

Dimostrazione della prima parte

1. Ben si avvisò nell'avvedutezza del suo sapere il Ministero pubblico nell' accusa scritta di unire insieme due caratteri, che sono la essenza di ogni reato, ed essenzialissimi in quelli di complicità nei maleficii altrui, *scientemente*, *e con pieno dolo*: chè, ove la volontà libera ed istruita non concorra in una qualunque

(1) *Enchiridion*.

umana azione, non avrassi *imputabilità*, non delitto, non giudizio da fare, non pena da infliggere: *unde consilium abfuerit, culpa abest* (1). Conciosiachè l'imputabilità sorge dalla concorrenza dell'intelletto, e della volontà; il delitto dalla volontaria violazione della legge; il giudizio, e la pena dalla imputazione di un delitto commesso. Poichè il dolo comunque variamente inteso e distinto da filosofi, da moralisti, e da giureconsulti, in diritto penale ben può dirsi sinonimo di volontà libera ad agire consigliatamente: Ma se taluni reati hanno il dolo presunto, ed inerente nell'azione stessa criminosa, come nel furto, nella violenza alla donzella, nella falsità; in taluni altri debb'essere estrinsecamente provato; come in quelli che non vengano costituiti da fatti naturalmente turpi e nocevoli; ed allora debbesi provare con pruove di piena convinzione: sù questi principii la romana sapienza dettò agl'imperatori Diocleziano, e Massimiliano, *dolum ex perspicuis indiciis probari convenit* (2).

Un acutissimo scrittore esprime le stesse idee in un bel periodo. *Ogni atto*, dice il valentuomo, *per essere punibile, debb' esser fatto con intelligenza e libertà esecutrice, nocivo altrui, ed ingiu-*

(1) Ant. Mattei, *Comment. ad Lib. XLVII, e XLVIII D.*

(2) C. lib. 6. Leg. 2. *Tit. de dolo.*

sto. Che s' egli non fosse un atto libero di un essere intelligente, benchè ingiusto e nocivo, non potrebb' essere oggetto di pena. L' imputazione adunque suppone come fondamento l' intelligenza, la sensibilità, la libertà, e che sempre sia un atto proprio dell' ente, cui la pena viene inflitta. L' unione di queste cose costituisce la moralità *dell' azione, e rende l' uomo capace di pena* (1).

Ma come poi si è dimostrato il dolo nelle operazioni del Procurator generale d' Alessandro nel giudizio della Commission militare di Catanzaro? Io non saprei indicarlo; avvegnachè diligentemente abbia frugato ogni più riposto angolo del processo, niun elemento di debolissima prova ho saputo rinvenirvi. Ed oh! la difficile cosa, il dover abbattere ciò che non ha esistenza! i colpi dati ad una larva, che manca di corpo, non trovando resistenza, fanno venir manco la forza di chi combatte. Tuttavia percorrerò quanto si è dall'Accusatore pubblico messo innanzi, per *causa* di dolo; ed indi non potendo confutar pruove, che non esistono, farò dimostrazione diretta, che ogni vo-

(1) Romagnosi. Genesi del diritto penale, tomo 3. paragrafi 412, e 413.

lontà colpevole escluda dalla persona del signor d' Alessandro.

Si assume nell'accusa che egli abusò di autorità, ed istruì un processo orale ed un giudizio di atti falsi e nulli *per esser convergente colle operazioni del de Matteis e de Gattis.* E donde ciò? — *per favorire private vendette.* E contro chì? e per qual cagione? Dalle risultanze processuali si ha assolutamente l' opposto.

Non ragione di luogo nativo, non di carica, non di amicizia o dimestichezza precedente ligava il signor d' Alessandro a de Matteis. L' uno nato nella provincia di Basilicata, l' altro nella lontana di Teramo, non ebbero giammai un sol punto di contatto in tutta la loro vita. Ve n' è luminosa pruova in processo. Allorchè in maggio 1822 venne d' Alessandro da Potenza in Catanzaro per la nomima a Giudice criminale, de Matteis era fin da' 12 settembre del precedente anno Intendente della provincia di Cosenza, e non si videro nè anco. Ma ciò è un nulla a fronte de'fatti positivi, che per la loro moltiplicità quì aggrupperò solamente.

De Matteis sino al momento, in cui S. M. sovranamente approvò giudicarsi i colpevoli da una Commissione militare, non poteva nel tempo innanzi aver ragioni per chiamare a parte de' suoi disegni (qualora

n'esistessero) il sig. d'Alessandro , il quale avea in quel tempo le sole funzioni di Procurator generale , e poteva lasciarle per la nomina di altri a tal carica , che vacava. Cui si arroge , che l' Intendente non poteva prevedere , che il tribunale per giudicare i rei colpiti dalle sue istruzioni fosse stata una Commissione militare, e che questa si sarebbe tenuta in Catanzaro, anzichè in Cosenza , ov' erano i rei detenuti , ed ove istruivasi. Avendone fatta precedentemente inchiesta al Ministro di Polizia, n' ebbe in risposta, *che per lo Tribunale da giudicare si sarebbe pensato in seguito.* (1)

Allorchè S. M. da Vienna rescrisse di approvare la risoluzione del consiglio di Stato di giudicarsi i colpevoli da una Commissione militare , il de Matteis si avvisò potersi riunire in Cosenza , ma il general Pastore la volle in Catanzaro. Qual prova irrefragabile , la Dio mercè , non fornisce un tal fatto , di non esservi intelligenza , o concerto alcuno tra di lui , ed il Procuratore generale d'Alessandro? Che anzi dovea credere non poterne sperare. E ben lo diede a divedere manifestamente, allorchè fu premuroso che la Commissione

(1) Uffizio di S. E. il Ministro di Polizia del dì 13 novembre 1822. *fol.* 12. *vol*, 221.

militare si tenesse in sua residenza, ove sarebbe intervenuto qual uomo di legge il Procurator generale di quella Gran Corte criminale. Ed egli se 'l sapeva non potersi promettere docilità nella eccessiva rettitudine del Proc. gen. d'Alessandro; chè ne avea replicata esperienza, quando avendo chieste al tempo della sua istruzione, ed assai vicino a quell' epoca, tutte le processure esistenti presso la Gran Corte criminale di Catanzaro contro tutt'i rei rivoltosi e settarii, trovò disubbidienza in d'Alessandro nel riscontro di lui coll' uffizio del dì 1. Febbraio 1823, *che non avendo avuta alcuna comunicazione dagli Eccellentissimi Ministri della sua autorizzazione generale ad istruire, non poteagli rimettere processi senza sua responsabilità*.

Così ancora, mentre de Matteis attingeva dal labbro di Michele Orlando denunzie e rivelazioni, d' Alessandro chiedeva il suo arresto sulle istruzioni del giudice Istruttore di Nicastro, che fu all' unanimità di voti ordinato dalla Gran Corte criminale a 28 dicembre 1822. E quando l' Intendente de Matteis proponeva restituirsi l' Orlando alla buona fede pel salvo condotto, che aveagli rilasciato per espressa autorizzazione del Ministro di Polizia, d'Alessandro vi si negava in modo, che vi abbisognò un novello ordine dello stesso ministro. La bella convergenza di operazioni tra di loro! il bel concerto, che vi passava! E si vide anche

nel corso del giudizio, allorchè taluni testimoni, superando il naturale ribrezzo, che mette l'aspetto di giudici armati, esposero violenze e sevizie ricevute con abuso di potere dal signor de Matteis, d' Alessandro suo complice sel sofferse: e mentre un verbale informe e mancante di tutto si formava della discussione pubblica nella Commissione militare, queste cose vi si registravano: e il direttore e regolatore universale di tutto serviva in tal modo il suo complice? Qual contraddizione dalla coesistenza di quel procedere d' Alessandro e della complicità con de Matteis!

Lo stesso Accusator pubblico sentiva la mancanza di ogni intelligenza tra de Matteis e d' Alessandro, allorchè *requirendo* pel mandato di arresto, disse solo, che la *condiscendenza* del Procuratore generale d' Alessandro si associò *alle vedute di lui*. Sentì del pari il vôto, ch' era su questo particolare in processo, e manifestò nella norma istruttoria adottata dalla Corte Suprema, e spedita al Giudice delegato per la istruzione nel n.° 7 scrisse. = *Se tra l' ex-Intendente de Matteis, e l' ex-Procuratore Generale d' Alessandro vi fu alcuna corrispondenza nel corso della istruzione, nell' apparecchio del dibattimento, e per mezzo di chi*? Qual ne fu il risultamento? Vel dica per me il Giudice Sansone nel suo rapporto e nelle sue istruzioni.

Era ben difficile di avere su questo 7. articolo una pruova positiva o documentata. Ma da ciò che dice d' Agnese nel suo interrogatorio , e dalle dichiarazioni di alcuni testimoni (Ignazio Ferraro , ed altri), che lo videro in moto sulla pubblica udienza, entrando , ed uscendone, si può argomentare che vi agiva per corrispondenza e per apparecchio di concerto(1).

Ma d' Agnese null' altro dice eccetto ch'essendo stato spedito col Commessario d' Elia portatore de' processi, il Procurator gen. d' Alessandro volle sapere ciò che conteneva la processura , ed ei glie ne fece un quadro alla presenza del giudice Scacchi ; che lo stesso fece col tenente Afan de Rivera. (2).

Ignazio Ferraro , depose ne' seguenti termini.

Nulla conoscere dalla corrispondenza del d' Alessandro, e de Matteis. Non può tacere, ch'egli stimava che d' Alessandro funzionando da uom di legge agì con eccessivo impegno , e per spirito di partito contro i rei ; e che de Gattis fu protetto da d' Alessandro (3).

Ognun vede, che non vi era pruova di sorte alcuna, e

---

(1) Rapporto degli 11. Aprile 1828 , con cui il Giudice Sansone accompagnò la sua istruzione.

(2) *Vol.* 232.

(3) *Vol.* 5. *fol.*

non se ne potè raccogliere; che anzi ve ne sono evidentissime, che mostrano non esservi stata giammai intelligenza, nè concerto tra essi loro.

Considerata adunque ben addentro questa materia fia forza convenire nell' idea, che in sulle prime tutte le autorità annunciarono sul conto del Procuratore generale d' Alessandro; esser egli l' uomo tutto premuroso della giustizia, e della causa reale con un eccesso difettoso; se pure in ciò può esservi difetto. Una voce erasi sparsa di essersi discoperte dall' Intendente di Cosenza le fila di pericolosa cospirazione: precedentemente dal Giudice Istruttore di Nicastro erasi qualche cosa su di ciò raccolto: gli animi erano ancora spaventati, come di sopra rilevai, dal recente sconvolgimento: il Maresciallo Pastore con un apparato imponente di forza militare da Cosenza erasene venuto in Catanzaro, ed inculcava zelo, energia, rigorosa giustizia; e sue voci avvalorava coll' ultimo reale rescritto comunicato da S. E. il ministro di Polizia del dì 19. Marzo 1823, col quale si *estrinsecava dispiacere per non essersi in quell' affare impiegata quell' attività, e speditezza che avrebbe meritata*; cui era preceduto l' altro di *stringere la pruova con tutta la sollecitudine, e convocare la Commessione militare, onde i già detenuti fossero immediatamente disbrigati in giustizia, dandosi così un pronto esempio per poi pro-*

seguirsi contro gli altri la processura. (1)

Era dunque assai facile investirsi di un zelo indiscreto, e portare quella innocente prevenzione per la giustizia, e quella premura di fare il ben pubblico, e farlo sollecitamente, onde togliersi a rimproveri di una lentezza, che faceva perdere il più salutare fine delle pene, quello dell' esempio. L' animo del Procuratore generale d'Alessandro erasi sempre addimostrato piuttosto ardente, che caldo, nel servire all'utile pubblico, alla giustizia repressiva, ed alle giuste mire del Governo; era dunque facil cosa sorpassarne i confini.

Si soggiugne nell' accusa scritta, come causa di dolo nel Procuratore generale d'Alessandro, l'aver agito *per interesse privato, e per favorire private vendette.* Ma quali furono, ed in persona di chi?

Nulla offrivano tutti gli atti, in modo che i religiosissimi tre Magistrati, scrutatori della condotta di lui, nel formare l'elenco de' carichi, presentarono le irregolarità e nullità come effetto di poca esattezza

(1) Reali rescritti su' rapporti dell' Intendente de Matteis, ed i sunti dell' istruzioni. Fol. 63, e 68. Volume intitolato: *Lista a Carico, e discarico.*

nell' adempiere al dover suo, e come insufficienza, onde portarono parere *non esser d' Alessandro uomo da poter sostenere con utile della giustizia la seria e gelosa carica di Procuratore Generale presso una Gran Corte criminale.*

La Corte Suprema sentì del pari la laguna nella processura su questo particolare per costituirlo in dolo, lo che vuol dire in *imputabilità*, e segnò nella norma d' istruzione passata al Giudice Sansone al n.° 8, doversi provare = 8.° *Se il d' Alessandro contrasse alcuno impegno contro o a favore di taluno degli imputati.*

Qual ne fu il risultamento? Sentitelo anche dall' istruttore Giudice Sansone colle sue parole stesse.

Fuori del deposto dal testimone notato al margine (Luigi Fiore) non è notabile altro su questo 8. articolo; se non che può far meraviglia il modo della dimanda del signor d' Alessandro al testimone, e la risposta fattagli da altri. (1)

Di Luigi Fiore ecco il deposto. (2)

Nessuna notizia posso darvi su questo proposito,

(1) Rapporto degli 11. Aprile 1828.

(2) *Vol.* 5. *fol.* 12.

se non che una pubblica voce fece supporre, *che d' Alessandro avesse precisamente avuto impegno, fra i tre condannati, di perseguitare il de Jesse, perchè il credeva un autore dell' omicidio tentato in persona di Monsignor Clary.*

Egli dunque credea Giacinto de Jesse uno di coloro, che con sacrilega mano aveano vibrati i colpi di fucile a palla contro il venerando Pastore Monsignor Clary; ed il perseguitava, onde un uomo, il quale per torbida indole e per esecrabile misfatto faceagli pensare che toglierlo di mezzo a suoi simili era un pubblico beneficio. Egli vedeva in lui l' uomo pernicioso, contro di cui bastava novella colpa a falli antichi; lo trovò convinto da urgentissime pruove, e la persuasione della sua reità discese nel suo cuore, come in quello di tutt' i componenti della Commissione militare, onde venne all' unanimità condannato.

Se questa è una privata vendetta, se vi è in ciò misto alcuna cosa di privato interesse, darò le mani vinte. Ma quel tristo e scandaloso attentato alla vita del buon Vescovo avvenne pria, ch' egli fosse preposto alle funzioni di Procuratore generale della Gran Corte criminale di Catanzaro; giuntovi trovò il processo in corso d' istruzione, ma infruttuosamente; poichè ogni ricerca riesciva inutile pel ligame degli animi

aderenti a' colpevoli. Diede opera a più vigorose indagini, e credette essersi raccolti elementi di pruove ed indizii contro il de Jesse, e contro qualche altro dello stesso mal seme; forse anco il manifestò. De Jesse, indipendentemente dall' opera sua, venne scoperto da de Matteis settario e cospiratore, o almeno le processure trasmesse alla Commissione militare tale il facevano apparire (1). Fu giudicato, fu condannato. Di quì surse ben naturalmente la *opinione*; che l' animo del Procuratore generale era mal disposto contro lui. Questo è quello appunto che depone il testimone Luigi Fiore, e qualche altro. Ed è questo un *interesse privato*? ed è questo un fine di *privata vendetta*?

Ma quel testimone il depone non come un fatto a lui noto; solo dice, che *una pubblica opinione fece supporre*, ma questa pubblica fama, *tam ficti, pravique tenax, quam nuntia veri*, era la opinione di una *supposizione* che lo avesse perseguitato, perchè da lui era creduto autore del tentato assassinamento del Ve-

(1) De Jesse fu arrestato a' 17 Gennajo 1823 per disposizione venuta da Napoli sulle istruzioni trasmesse da Cosenza.

scovo Clary ; vale a dire anche questa opinione non è che un' infinitesimo di secondo ordine.

Non intelligenza adunque con de Matteis, non complicità col medesimo, non particolare interesse, non private vendette hanno mai esistite nell'animo del signor d'Alessandro. Ma dimenticando tutto il ragionato da me, non ve n'è ha in processo una dichiarazione solenne dalla stessa Corte Suprema?

Io già dissi, che sulla dimanda del mandato di arresto contro di lui, la giustizia della Corte Suprema considerò, *non essere ancora chiaro abbastanza se abbia egli agito con pieno dolo, o per errore, o per ignoranza*; e riserbò di pronunziarvi nel corso del completamento delle istruzioni. Indi sul solo interrogatorio dell' altro imputato D. Francesco Paparossi, e sull' udizione di pochi testimoni da costui nominati, fu spedito un mandato di arresto ; le posteriori istruzioni si sono già esposte. Ma, in nome di Dio, si scorra l'interrogatorio del Paparossi, il quale nelle prime parole da se medesimo si annunzia come inimico, e come perseguitato da d'Alessandro, e vedrassi se altro contenga quell'interrogatorio che contumelie, ingiurie, turpitudini; ma niun fatto, niuna pruova di dolo, o d' intelligenza con de Matteis, o di privato interesse. E sia pure qualunque vuolsi il detto di questo correo, quanto

possa valere sentitelo dal giureconsulto (1), che n' espresse la filosofica ragione: *ne alienam salutem in dubium revocet qui de sua jam desperaverit*. Ma il suo detto fu nella più picciola parte confermato da testimoni, verificato con pruove estranee? De'testimoni indicati nell' interrogatorio del Paparossi furono intesi: 1.° il tenente Cervino, che riferisce un discorso avuto col Paparossi, in cui non viene neanco nominato il Procuratore generale d' Alessandro: 2. D. Gaetano Torcia, solo attesta lo stato di violenza, in cui eran trattenuti i testimoni, mentre reggevasi la Commissione militare, ma non indica per disposizione di chi: 3 il capitano Tarantino depone lo stesso identicamente dichiarato dal Torcia: 4. D. Giuseppe Miranda dichiarò che ignorava se vi fussero rapporti di amicizia o di inimicizia tra il Paparossi e d'Alessandro; e saper solo che fu traslocato in Potenza, ma ignorare se fosse stato per opera di Maringola, o d' altri presso d'Alessandro; come ancora ignorare se dal processso fossero stato strappato in casa di D. Ignazio Perricciuoli alcune carte per favorire Maringola: 5. D. Luigi Zuccaro, che domandato sulla medesima circostanza dell' involamento delle carte,

(1) Paulo, *Sentent.* 12. §. ult.

rispose; *nulla conoscere delle carte, che si dicevano strappate*: 6. L'avvocato Teutino, il quale espose tutte le limitazioni, che, a suo dire, furon messe alla libera difesa de' suoi clienti, ma tutto appose alla *Commissione militare*, senza nominare altrimenti il Procuratore generale d'Alessandro, che solo qual componente di essa. E così ha fine la pruova raccolta sulle ingiuriose mal accozzate cose del signor Paparossi, che colpito già da morte ne ha renduto conto a Dio.

Non evvi insomma indizio, anco remotissimo, che si fosse potuto arrogere allo stato, in cui era precedentemente la processura, il quale potesse valere a far presumere, non dico a dimostrare, dolo, intelligenza, complicità, fini particolari, o privato interesse. Eppure in quello stato ed i tre Magistrati avean solo ravvisato mancanza ai proprii doveri, e la Corte Suprema dubbio, se avesse agito per dolo, o per errore, o per ignoranza. Alzerò io dunque la voce, e griderò sempre più forte che caldezza di pubblica utilità, zelo eccessivo di giustizia, e null'altro animò il purissimo cuore del Procuratore generale d'Alessandro; che, ove parlano i fatti, bisogna stare a' fatti, che sono maschi, e non prestar fede alla parole, che son femmine.

Purgato così dalla orribile infame macchia di me-

ditata complicità in atrocissimi misfatti, resta solo a conoscere pienamente tutto ciò, che operò egli in quel fatalissimo giudizio, e quale e quanta pruova si riunisca contro la sua persona, riguardato e come uomo di legge presso la Commissione militare, e come un privato magistrato, che avesse assunto l' incarico di farla non solo da regolatore universale di ogni atto giudiziario, ma da Mentore di ogni giudicante.

Un informe illegalissimo processo verbale della pubblica discussione presso la Commissione militare mostra non solo la niuna conoscenza delle penali procedure del Cancellier redattore, è la niuna cura che ne prese; ma ancora una precipitanza, o accidia che poco o nulla facea registrare di quanto avveniva, ed operavasi dalla Commissione. Non saprei disconvenirne: ma che tutto debba imputarsi all' uom di legge, e tutto a lui solo, e che quanto da ciascuno fu commesso, od omesso debba dal Procurator generale rendersi conto, ed espiarsi a prezzo di sangue, io per me nol so concepire.

Quì lo riguarderò pel solo lato del fatto. Il dire tutta sua la responsabilità equivale al dire: egli era uomo intelligente della legge, i militari componenti la Commissione si abbandonarono alla sua direzione,

e seguirono ciecamente i suoi dettati, quanto dunque ciascun fece si debbe avere come virtualmente fatto da lui, quindi a lui solo tutto imputabile. Rispondendo nel generale, dirò, che non è mai vero essere i Giudici militari così nulli e docili, come or vorrebbesi far credere: sonosi sperimentati i valorosi di tutt'altro carattere sin da tempi di Omero, che ne presentava l'idea archetipa in Achille *impiger, iracundus, inexorabilis, acer, iura neget sibi nata.* Ma discendendo a' particolari di allora, io dirò che sebbene la Commissione militare, ed il Procurator generale avesse formato un tutto strettamente unito, animato dal medesimo sentimento; tuttavia ciascuno usò del suo giudizio, e regolò se stesso. Ma nell' informe volume del processo verbale esiste un preziosissimo documento nella originale votazione per iscritto. Esistono i quadri originali del voto di ciascun componente la Commissione (1), e si vede, che ognuno opinò, e decise per ciascun imputato diversamente. Cesare Maringola fu salvo per un sol voto; e talun altro fu condannato alla maggioranza: il Capitan relatore conchiuse invocando gli ar-

(1) Fol. 113 e seguenti del vol. 155.

ticoli 123, 125 delle nostre leggi penali, e provocò la pena di morte per tutti diciassette gl' imputati. Or quì sorge un bel dilemma, o il Procuratore generale dirigeva le volontà di tutti in modo assoluto, e regolava i passi specialmente del Capitano relatore, e guidava la mano del cancelliere nella compilazione del processo verbale, ed allora avrebbe dovuto rinvenirsi perfetta uniformità nel suo avviso, nella conclusione del Capitan relatore, nella votazione; o ciascun seguiva la propria convinzione ed il proprio divisamento, ed in tal caso come poter imputare il giudizio della Commissione militare a lui?

Discorrerò, per compiere intero il dover mio, i diversi fonti, donde pare volersi attingere l'argomentazione, che il d'Alessandro avesse tutto operato.

1. Da una lettera da esso lui scritta in linea amichevole al Ministro della Polizia nel dì 2 aprile. Egli allora prendendo occasione di ringraziare quel Ministro per la fiducia, di cui era stato onorato in quel rincontro, procura di esagerare il merito suo con lo scrivere: *che avendo il Maresciallo Pastore creduto opportuno, ch'ei avesse presa parte attiva nell' interessantissima causa, anche al di là di quello a cui strettamente ne fosse stato requisito dalla legge, Egli se n'era occupato in tutte le linee della sua nientezza;*

e che sebbene tardi avesse avuto adito nell' opra, sperava, che l' effetto avrebbe comprovato non esser egli mai stanco di faticare pel buon servizio di sua Maestà, D. G., per l' esatta corrispondenza a' voleri de' superiori, e per lo sgomento de' malvagi (1).

Or questa lettera, eccetto una debolezza di amor proprio, che cerca far avvertire il merito di aver fatto il dover suo, nulla contiene per far conchiudere aver egli riunito in se le funzioni tutte di tutta la Commissione. Dice, *aver fatto al di là di quello, a cui era chiamato per legge*: ebbene, assistette indefessamente col suo consiglio in tutt'i momenti alla Commissione, e giunse col suo semplice consiglio, si sarebbe detto allora, a far condannare tredici colpevoli convinti; ed ora, si dirà, giunse a salvare quattordici tra' diciassette, di cui dal capitan relatore si chiedeva la morte. (2) Soggiugne nella sua lettera *essersene occupato in tutte le linee*; ebbene, se ne occupò a seconda dell' intima sua convinzione, e per quanto poteva e sapeva nella sua nullità, dice egli medesimo. E si avrà poi

(1) Sono queste le parole della lettera. fol. 44. vol. 28.

(2) Ho assicurazione esser trapassato il Capitano Ghidini in Reggio, dietro breve malattia.

come pruova di un fatto certo un proprio vanto forse vero, forse esagerato, diretto ad ottenere un riscontro di encomio? (1).

Ma, si riprenderà, lo stesso avea già scritto nel 15 marzo il Capitano Rosnheim anche amichevolmente al ministro della Polizia, ne' seguenti termini:

Ieri sera giunsi in questa Città, ove trovai, che Pastore avea fin da molti giorni disposte le cose. Il Proc. generale d' Alessandro dirige le operazioni, onde la difficile causa, di cui trattasi, sia messa in quell' aspetto convenevole a fare sempre più risplendere la religiosa giustizia, che guida i passi del

---

(1) E l' ottenne ne' segnenti termini: « Napoli 9 aprile 1823. *Con estrema soddisfazione ho rilevato dal suo foglio de' 2 andante, ch'ella colla solita sua energia, ed esattezza siasi occupato del disbrigo della causa trattata dalla Commissione militare contro i detenuti settarii delle Calabrie.*

Era ben persuaso, che ove concorre la sua opera, gli effetti sono sempre lodevoli, e regolari. Continui adunque a distinguersi come per lo passato in bene del real servizio, ed a dare di se argomenti non dissimili di attaccamento alla Sacra persona del Re, nostro signore. Letto in pubblica discussione.

Governo, ec., e n' ebbe in risposta «. *Ho piacere grandissimo di quel che mi dite circa la fiducia, che il general Pastore ha messo nel Proc. generale d'Alessandro; ed è ben meritata* (1):

Or è chiaro che questa prevenzione nell' animo del Ministro a suo pro, fattagli al certo conoscere dal Rosnheim, produssero quella sua lettera de' 2 aprile. Questi due documenti adunque valgono meglio a dimostrare, che erano rettissime ed innocenti le intenzioni, e le operazioni del Procurator generale d' Alessandro presso la Commissione militare.

Ma vengono in maggior compruova di ciò i rapporti delle diverse Autorità, posteriormente raccolti in maggio 1823.

Il Presidente del Consiglio provinciale, dopo aver lungamente riferito contro de Gattis ed altri le più positive cose, intorno al Procurator Generale della Gran Corte criminale di Catanzaro Signor d' Alessandro si esprime, che *trovarono favore in lui, perchè sfornito di talenti sviluppò uno indiscreto zelo per innalzar più tosto sulle altrui ruine una nicchia*

(1) Fol. 6, detto Volume.

per se, che servire alla buona causa del nostro Sovrano (1).

Il Vescovo di Nicastro nel lungo suo rapporto, mentre prende cura di tutt' i particolari, e su ciascun individuo dà suo giudizio, proponendo deportazione per de Gattis, de Gotto, e Guerra, passaggio ad Intendente di altra Provincia per de Matteis, che chiama ingannato da' primi, loda altamente il General Pastore, e dice i processi in *tre parti falsi*, non indica nè anco per nome il Proc. generale d' Alessandro, risguardandolo come estraneo in quell' intrigo (2).

Il Commessario d' Elia, che nel primo suo rapporto de' 26 marzo avea chiamata la Decisione *giustissima pei rei di Catanzaro, e pel giustiziato Monaco*, e solo erronea per gli altri di S. Mango, innocenti eccetto un solo, nell' altra sua relazione de' 31 maggio, soggiugne: *Tralascio di narrare le manovre da costui* (de Gattis) *praticate nel giudizio reso dalla Commissione militare contro i naturali di S. Mango, gli umani riguardi, che vi han preso parte in*

---

(1) Rapporto de' 31 maggio 1823 *vol.* 24.

(2) Rapporto al Ministro della Polizia de' 29 Maggio 1823. *vol.* 24.

danno della giustizia, trattandosi di una Sentenza passata in giudicato.

Ma quest' intrigar che fece il de Gattis, al dir suo, fu presso i testimoni? presso il relatore? presso il Presidente, i Giudici? o l'uom di legge? dal rapporto non sa comprendersi, ed una mortale malattia avendolo inabilitato a poter confermare con giuramento i suoi rapporti, e dar quelle spiegazioni, ch' era pur necessario ricevere dal suo labbro, queste sue idee generali son rimaste arcane, nè vi potrà essere arte ermeneutica per deciferarne il senso. Egli bensì in questo ultimo rapporto passa a rassegna ciascuno degli attuali imputati, senza nominar neppure il Proc. generale di Catanzaro (1).

Il Principe della Motta, Intendente allora nell'altra Calabria ultra, dice solo, che il general Pastore di carattere aspro *circondato dal Proc. generale d' Alessandro, ch' è animato da straordinario eccesso di zelo pel real servizio*, avendo concepito il timore di una general rivolta in Calabria, adottò un sistema rigoroso. Ond' è che propone transferimento di lui in una Gran Corte criminale di altra Provincia. (2).

---

(1) Rapporto de' 21 maggio 1823. Vol. 24.

(2) Rapporto de' 4 giugno 1823. vol. 24. fol. 27.

Il Commessario Vegliante non fa parola di lui, nè del giudizio in Catanzaro.

Non così il Commessario Rendina, il quale nel suo rapporto, dopo aver fatto conoscere la condotta perniciosissima di Orlando, e di de Gattis, e del medico de Gotto, che *illusero*, *la buona fede dell'Intendente de Matteis, e portarono a termine i loro disegni* soggiugne: *alcuni testimoni, e forse lo stesso Orlando nella vigilia del dibattimento vacillavano, ma la versuzia di de Gattis facendosi strada sino al Quartier generale persuasero il Commissario del Re, el Procuratore generale di Catanzaro a minacciarli, ed a non valutare le proteste fatte nella pubblica discussione, accusando le sevizie sofferte.* Indi riprende, *ch' egli medesimo fu sollecito a prevenire il Commissario del Re, il Procuratore generale d' Alessandro, e qualche Giudice della Commissione militare, ma disgraziatamente non fu inteso e gli fu risposto che non conveniva operare in divergenza a' rapporti precedentemente fatti sugli affari di Calabria* (1).

Nella pubblica discussione poi innanzi alla Corte Suprema diede più precise spiegazioni « essere cioè il Commissario d' Elia con Raffaele d'Agnese pervenuto a

---

(1) Rapporto de' 26. Maggio 1823. vol. 24.

Catanzaro il dì 1. marzo portatore della processura; aver il general Pastore disposto che il Procuratore generale d' Alessandro esaminata avesse la processura e prestata la sua assidua assistenza e con uffizio ingiuntogli di mettersi di accordo col Capitan relatore, onde dirigerlo nell' esercizio di P. M. presso la Commissione: che il Procuratore generale si occupò bentosto dell' esame del processo coll' assistenza di d' Elia, e di Agnese; ed indi, pria di nominarsi definitivamente la commissione militare il d' Alessandro alla presenza di esso signor Rendina lesse al general Pastore un foglio, che conteneva le dimande, o sia la *requisitoria* da farsi dal Relatore sul conto degl' imputati, con cui si chedeva per tutti morte. » Aggiunse ancora con bella rimembranza di avvenimenti così annosi, « che avendo manifestato taluni testimoni, venuti in Catanzaro anticipatamente, cioè nel giorno 13. marzo, di voler rivocare le triste deposizioni da esso loro fatte, perchè loro rimordeva la coscienza, e saputosi ciò dal general Pastore, e dal Procurator generale d' Alessandro, vennero chiamati, e minacciati affinchè non si allontanassero dal loro deposto: ch' ei non omise di avvertire di tutto ciò il Commissario del Re Pastore, ed il Procuratore generale d' Alessandro, e ne ottenne in risposta, non potersi agire in divergenza de' rapporti già avvanzati: (ma non spiegò dal labbro di qual de' due uscisse una

tal risposta). In ultimo disse che, tenendosi in modo tumultuario la pubblica discussione, avvenne che alcuni testimoni a discarico, citati nell' ultimo giorno della discussione, giunti quando aveano terminato di parlare gli avvocati, non furono intesi, avendo detto loro il Presidente, *non occorre altro*; *la Commissione è già convinta del reato*, *andate via*.

E finalmente nell' epoca medesima il Vescovo di Mileto con suo rapporto a' 20 Dicembre 1823 scriveva al Ministro di giustizia (1), *che dall' arrivo di D. Raffaello di Alessandro alla G. C. Criminale di Catanzaro la giustizia, e la imparzialità si mostrò in tutto il suo aspetto, che i nemici della Regal Dinastia si posero in soggezione atteso il carattere forte, e legale di tal magistrato. Elevato quindi per clemenza sovrana alle funzioni di Proc. generale maggiormente se ne incoraggirono i buoni e fedeli sudditi del Re; ed i settarii stessi sebbene rimproverati dal Proc. generale d'Alessandro, non ebbero mai l'ardire di nominar cosa, che punto potesse adomprare la suà riputazione, la sua*

(1) Rapporto letto, e discusso all' udienza della Corte Suprema.

laboriosità alla Carica , e la rettitudine del suo operare. Io non conosco tale individuo, se non per qualche lettera , e per quel che seppi di tempo in tempo anche da suoi nemici ec. ec.

Or dalla riunione di tutt' i rapporti dalle diverse autorità fatte al Governo , allorchè recenti erano i fatti , fresche le idee , vive le impressioni, si vede chiaro a luce meridiana, che tutti ravvisavano nel Procuratore generale d' Alessandro l' uomo, che con purissime e rette intenzioni fosse solo tratto da un eccessivo zelo per lo sterminio de' ribaldi , e che nella persecuzione de' reati di stato fosse estremo. Nè fuvvi alcuno, cui cadesse in mente che avesse agito di mala fede, e per privati fini o per particolare interesse. Queste Autorità dietro minute ed attente informazioni prese sopra luogo s'accordarono tutte ne'medesimi fatti, e nello stesso parere; come tanti diversi raggi, che partendo da differenti corpi luminosi coincidano tutti nello stesso punto , onde renderlo incontrastabilmente rischiarato. Esse dunque stabiliscono sul conto del signor d'Alessandro quanto da me si è di sopra esposto , e ragionato ; quanto si opinò da'tre magistrati; e quanto venne considerato dalla Corte Suprema di giustizia nella prima decisione sulla dimanda di spedirsi contro di lui un man-

dato di arresto ; e tutti gli apposero null' altro , che insufficienza (1) , ed eccesso di zelo per la giustizia.

Il solo deposto del pregevole Commessario signor Rendina mi chiama per dover difesa ad una breve analisi.

La prima aggiunzione fatta alle cose espresse nel suo rapporto è quella, di aver Pastore disposto che d'Alessandro avesse esaminata la processura, e prestata la sua assidua assistenza ; che il fece , e dopo alquanti giorni alla sua presenza lesse al general Pastore le conclusioni da farsi dal relatore , ch' erano di morte per tutti diciassette gl' imputati. Il general Pastore nel suo giurato deposto ha tolto ogni dubbio sulla verità de' fatti ; ha esibita una sua lettera scritta in officio al Procuratore generale , donde appare , che colla data del dì 7. marzo fecegli una semplice prevenzione , colla riserba di manifestargli la persona del Capitano re-

(1) D' altronde si conosce quanto egli era sufficientissimo alla carica da S. M. affidatagli , bene gomentazione dalle sue diverse circolari a' giudici suoi subordinati, da' suoi diversi rapporti al Ministero , e dagli uffizj , che n' ebbe in riscontro.

latore, che andavasi a nominare (1); cui seguì l'ordine del giorno del dì 16 marzo, che invitollo a riunirsi alla Commissione; e non prima del dì 19. vide incamminato il giudizio, in modo che se ne lodò col Ministro della Polizia (2). Circa poi alla conclusione

---

(1) 7. *Marzo* 1823. Signore: *È imminente l'apertura della pubblica Discussione a carico de' detenuti settarii delle Calabrie. La natura del misfatto è della più grave importanza. Comunque sieno soddisfaenti le qualità de' Giudici, la loro imparzialità, la prudenza, e l'attaccamento a S. M. (D. G.), sarà sempre utile, che l'uomo dalla legge, il Magistrato. rivestito di tutt' i numeri, vi prenda una parte attiva anche al di là delle ordinarie formalità della legge medesima inculcate. Ella dunque pria di aver luogo l'assembramento della commissione militare dee darsi la pena di stabilire un abboccamento che terrà col Relatore, di cui a miglior uopo le indicherò il nome ec.*

(2) 19. *Marzo* 1830. *Eccellenza*: *È commendevole lo zelo de' componenti della Commissione militare, e del Procuratore generale. La religiosità e minutezza, con cui travagliano, le continue veglie, il contegno, che serbano, mentre formano la pubblica soddisfazione non lasciano di presentare un argomento di essere veri seguaci di Astrea. Vol. 20. fol.* 11.

*

da farsi del Capitan relatore formata, e lettagli da d' Alessandro, fia migliore trascrivere la sua risposta:

Dimandato, *se l'accusato d' Alessandro in seguito di commissione avutane avesse anticipatamente all' epoca, in cui fu radunata la Commissione militare portate in iscritto le conclusione da farsi dal capitano relatore?* Ha risposto: *Che in sua presenza questo fatto non ha avuto luogo.*

Dunque la lunghezza del tempo distruttore delle umane reminiscenze, e la moltitudine degli avvenimenti, e delle voci corse moltiplici e varie, in modo da poter facilmente fare scambiare per fatti quelle cose che solo si dissero, avrà prodotto l'equivoca nozione nella mente dell' ottimo signor Rendina, per annunziare come fatto, ciò che non disse nel suo rapporto, e che il generale Pastore smentisce. E mi confermo sempre più in cotal mio divisamento, quando considero, ch' egli medesimo depose a prò di d' Alessandro nel riportare le parole del Presidente a' testimoni a discarico, che giunsero, allorchè le arringhe era già incominciate.

Quì non posso trasandare ciò, che si è con tanto rumore discusso innanzi alla Suprema Corte di Giustizia di avere concorso anch'egli alla estensione della Sentenza emessa dalla Commissione militare. Farò in appresso ben io vedere, che quando anche ciò fosse niun'azione puni-

bile avrebbe commessa , niuna imputabilità gliene potrebbe venire. Ora è mestieri solamente conoscere per fatto essere la decisione originale sottoscritta da tutti i componenti la Commissione , senza alcuna sua firma, o alcun suo visto (1) : nel costituto dichiarò sulla dimanda del *chi avesse redatta la decisione*, che il capitano relatore , ed il Giudice Afan de Rivera se n' erano occupati , ed egli ne aveva solamente indicata la formola. Nella discussione pubblica poi alla lettura della decisione medesima disse, non riconoscerla per non esservi sua firma , nè suo visto. Pertanto l' Accusator pubblico produsse nel corso della discussione talune strisce a stampe della decisione istessa , in cui si ravvisano alcune correzioni , ed aggiunzioni di alieno carattere , e sul fine vedesi aggiunto il seguente verso: *Raffaele d' Alessandro Regio Procurator generale come uomo di legge = Pasquale Ghidini Capitano Relatore.* Messe sott' occhio del signor d' Alessandro , egli protestò *non esser tempo* di produrre nuovi documenti, che non formavano parte de' processi pubblicati e depositati in cancelleria ne' termini a difesa , e ch' egli dichiarava non riconoscere il suo carattere , anche per

(3) Io porto opinione , che non doveasi da lui sottoscrivere ma solamente *vistare.*

aver tremendo esempio di essersi imitato mirabilmente in un rapporto falso accozzato di stranissime frasi fatto pervenire come scritto da lui al Ministro di giustizia. L'accusator pubblico prendendo questa sua dichiarazione come una denegazione del suo carattere, ne chiese una estemporanea perizia, che la Corte Suprema ordinò; e due periti calligrafi portarono parere essere quel carattere simile agli autografi ad essi sottoposti.

Quì potrei dire, il giudizio di due uomini sul carattere del Signor d'Alessandro essere un indizio remotissimo, e non decisivo; ed osservare col sommo Filangieri, *che la relazione degli esperti sulla confrontazione de' caratteri sia un giudizio, e non una testimonianza*, magis judicium, quam testimonium; *altro non poter essi dire, che a noi pare simile, e non già questo è l'istesso carattere: l'arte d'imitare l'altrui carattere rende più fallaci i giudizii di confrontazione, che potranno produrre un indizio, e non mai una pruova legale* (1). Ma tralascio ciò, anzi concedo, che sia carattere vero del Proc. generale d'Alessandro, ed opera della sua mano; imperocchè questo fatto è una luminosa pruo-

(1) *Scienza della legislazione*. Lib; III. Cap. XV.

va che non era la formazione, e composizione della Sentenza opera sua esclusiva, come del pari non l'era stato il giudizio; ma opera altrui, e solamente dopo distesa e *postillata* colle correzioni di varie parole, che sono di alieno carattere, messa sotto gli occhi suoi. Ed eccone l'evidente dimostrazione. Nella decisione originale non solo non è riportato il suo avviso, non solo non si fa menzione di averlo ei dato, com'era dover suo e cui adempì, non solo non vi è alcun suo *visto*, ma in fine nell'enunciarsi i componenti della Commissione vi è dimenticato il suo nome qual uom di legge, e quello del capitano relatore Signor Ghidini. Or se la estensione della Sentenza era tutta sua, il suo avviso, e per lo meno la menzione di aver adempito a tale suo obbligo, non vi sarebbe mancato; era suo interesse, ed egli non avea ragione di perdere l'occasione di farsene merito, mentre tutto riscuoteva approvazione ed encomio. Il supporre, ch' egli togliesse il suo nome, ed il suo avviso nel comporre la decisione, e poi con una sua lettera al Ministro vantavasi di aver fatto *al di là di quello, ch' era requisito dalla legge in tutte le linee*, sarebbe voler congiungere due fatti di assurda contradizione. Dunque è forza conchiudere che quella Decisione fu composta da chi doveasi comporre, che per una semplice convenienza,

dopo impressa, gli fu passata, ed egli vedendo la duplice mancanza del suo intervento, e del Capitano relatore, vel soggiunse. Che se il tutto era opera sua non si vedrebbero le correzioni di talune parole fatte da altri. Per me quindi sta, che il supremo senno di Dio, che non può non voler salvo il misero d'Alessandro, di cui conosce l'incolpata condotta, ed il puro ed illibato cuore, diresse la mente dell'Accusator pubblico a riunire e produrre quel documento così prezioso, e valevole a dimostrare la innocenza di lui.

Tutto concorre adunque a mettere nel più chiaro lume quanto in primo luogo mi proposi dimostrare non aver egli avuto *convergenza e complicità con de Matteis, non averne avuta con alcuno*; *e non aver avuto privati fini, nè privato interesso*. Mi rimane chiarito ciò, discutere, se possa aver imputabilità, e quale del suo operato.

Dimostrazione della prima parte.

2.° Ed ecco, che sgombratomi il cammino dalle accuse di dolo, e scienza, e complicità passo a ragionare del quanto poco regga l'accusa dalla parte del diritto. E, per giungere alla bramata meta con breve ma felice corsa, incomincerò dallo stabilire idee storiche, e legislative del tribunale, di cui egli formò parte.

Ma prima di correre un tale arringo mi si presenta

spontanea una quistione pregiudiziale. Il mettere in esame il giudizio della Commissione militare è lo stesso in altri termini, che distruggere un *giudicato* penale irretrattabile di sua natura, già eseguito in tutte le sue parti, e confermato col sugello della sovrana clemenza, che ne commutò e diminuì la pena. È questo un baluardo insuperabile. Un giudicato in generale è presso tutte le legislazioni sacro ed inviolabile; l'è poi eminentemente un giudicato criminale; che se nel civile riconoscesi un mezzo per ottener la ritrattazione, nel penale non ve n'è alcuno. Ed è savio provvedimento; ch'essendo negli effetti loro le pene spesso irreparabili, vi rimarrebbe lo scandalo inutile di un innocente punito. Siegue adunque, che chiamare a giudizio il Procurator generale d'Alessandro per le sue funzioni di uomo di legge presso la Commissione, sia lo stesso, che mettere in discussione il giudizio, e la decisione della Commissione militare, tribunale inappellabile (1). Ed in fine qualora ciò per legge fosse concesso, come non lo

(1) *L'essence des Commissions militaires est de prononcer définitivement, sans appel, sans révision, et sans recours en cassation.* . Le-Graverend, Traité de la proc. crim. devant le Tribunaux militaires

è, in tal caso avrebbe bisognato incominciare dal ritrattare ed annullare quel giudicato, restituire in libertà, e nella integrità loro que' rei superstiti, che sono tuttavia nel luogo della pena espiando il loro delitto; ed, indi servendo, ciò di base generica, dirò così, aprire un giudizio contro l'intera Commissione militare. Imperocchè nello stato attuale delle cose non concorrendo nel procedere del Signor d'Alessandro complicità alcuna in qualche *positivo* reato altrui, lo che credo aver lucidamente dimostrato di sopra, non puossi sindacare giudiziariamente la sua condotta.

A chiunque poi sappia surmontare un tant'ostacolo dimostrerò, che per la natura delle funzioni, che compiè presso la Commissione militare, e per le disposizioni delle nostre leggi non siavi per lui imputabilità alcuna.

Nel primo ingresso mi si para innanzi a sostener tal verità l'autorevole parere de' tre ragguardevoli Magistrati. Eglino esaminando le irregolarità di quel giudizio, non s'avvisarono di proporre altro sul conto del Procurator generale d'Alessandro se non misure Sovrane, onde rimuoverlo da quella carica. Conciosiachè i valentuomini conoscevano, che ove il magistrato mancasse a' suoi doveri o male vi adempisse per errore, omissione, o ignoranza non abbia responsabilità al-

cuna in giustizia, ma averla tutta verso il Principe. Ed oltre a ciò, per qual ragione quelle *nullità ed irregolarità*, com'essi le chiamarono, apposero tutte al solo Procurator generale, e niun carico ne fecero a' militari, che le commisero? la vi dirò io: i militari chiamati a funzioni non proprie del loro destino, non essendovi imputabilità penale in giustizia, non potevano esser soggetti a misure amministrative, poichè non aveano mancato a' doveri del ministero loro. Se d' altronde que' tre sommi Magistrati vi avessero riconosciuta risponsabilità penale, avrebbero proposto giudizio per tutt' i componenti, come proponevano per de Matteis. Pe' militari adunque nulla dissero, perchè come dediti al mestier delle armi, ed estranei a quelli di giustizia non potevano, avendo irregolarmente ed erroneamente agito, richiamar misure circa le loro cariche.

Presso di noi le Commissioni milililitari (1) vennero temperate con un provvedimento, che onora altamente la memoria dolcissima dell' augusto Re Ferdi-

---

(1) In Francia vennero create per la prima volta nel 1793. Vedi Le — Graverend opera citata. E Berenger, *De la justice criminelle en France*, il quale esclama: *La scu-*

nando I. Le precedenti Commissioni erano formate da soli militari; ma la saviezza del nostro legislatore riordinandole nel 1817 volle che il primo magistrato penale della Provincia v' intervenisse, ma solo per ajutare col suo consiglio, e coll' avvertenza del suo saper legale i magistrati militari nel procedimento e nel giudizio. Quindi invano si cercherebbe presso i comentatori francesi qualche divisamento su di ciò, poichè fu questo un beneficio a noi dato dal nostro legislatore senza precedente esempio (1).

Le disposizioni della nostra legge sono assai chiare; e non fia infruttuoso qui riportarle:

Art. 17. *Quando le Commissioni militari si riuniscono nella residenza della Gran Corte criminale, il nostro Procurator generale presso la medesima interverrà ne' loro giudizii; non avrà voto: ma darà il suo avviso come uomo di legge.* (2)

---

le doctrine d'un Tribunal d'exception est d'accomplir l'objet pour le quel il est établi.

(1) Vedi Le — Graverend, opera citata.

(1) Decreto de' 17. Luglio 1817, richiamato in osservanza co' decreti de' 18. Marzo, e 9. Aprile 1821.

Il fine salutare di una siffatta disposizione è d'ovviare a quando osserva il dotto Le-Graverend : *Le militaire plus accoutumé à se bâtre, qu'à rendre de jugemens, et plus familiarisé avec l'épée, qu'avec la glaive de la Iustice, rencontre mille difficultés, lorqu'il ec.*

L'uomo di legge debb'essere non altro, che la legge parlante per chiamare allo spirito de' militari componenti la Commissione le disposizioni delle leggi, e determinarne il senso e l'applicazione, ond'essi possano deliberare, avvertiti delle disposizioni, che potrebbero non pienamente sentire.

Fissate così queste nozioni di diritto determinatrici delle funzioni, cui è chiamato un Procuratore generale presso le Commissioni militari, e lasciando da l'un de' lati ciò, si guardi in quanti modi possa delinquere un magistrato, un Procuratore generale, un semplice uomo di legge presso un tribunale militare.

Consuonano nella essenza le disposizioni delle nostre leggi a quelle del codice di Francia, e corrispondono ne' principii generali alla romana giurisprudenza espressa nella legge *Julia repetundarum.* Un magistrato qualunque, che si lasciava in qualsiasi modo corrompere con doni, promesse, danaro *quo magis, aut quo*

minus officium faceret, era pecuniariamente, o estraordinariamente punito presso i Romani.

I francesi chiamano con nome generico *forfait*, *ogni misfatto commesso da un uffiziale pubblico nelle proprie funzioni*; e lo puniscono colla semplice degradazione civica. (1) Discendendo poi alle diverse specie definiscono *corruzione* l'accettare offerte, promesse, o ricever doni per fare o non fare un atto de' proprii doveri. La pena è la *gogna*, ed un' ammenda del doppio del ricevuto. Il Giudice poi, o giurato, che abbia pronunziato a favore, o contro dell' accusato per *corruzione* è punito colla reclusione; e *se per effetto della corruzione* vi sia stata condanna a pena maggiore questa sarà applicata al colpevole (2). Indi vengono definiti gli abusi di autorità, e non se ne riconoscono che tre, la violazione della santità del domicilio fuori de' casi preveduti dalla legge, la negazione di render giustizia essendone richiesto, e le violenze contro le persone nell' esecuzione delle sentenze, o de' mandati di giustizia.

Quì si arresta la legislazione francese, e quì anche si arresta la nostra. Nissuna disposizione, che riguar-

(1) *Code penale*; art. 166.

(2) *Code penale*; art. 177, 178, 181, e 182.

di il magistrato, che per errore fallasse, niuna pel giudice, che ingannato mal decidesse, o che credendo adempier bene, male adempisse i suoi doveri, o omettesse far quanto si prescrive dalla legge (1). La ragione vien fornita dagli espositori de' motivi. Un codice penale non punisce che il delitto, vale a dire, le violazioni dolose della legge, ma la ignoranza, la insufficienza, la non curanza, od omissione de' proprii doveri potrà produrre al magistrato la perdita della carica, ma non mai punizione. » Un funzionario *corrotto*, dice il conte Berlier, è quello che mette la propria autorità a prezzo: l'abuso di potere si ha, quando i funzionarii s' introducano nel domicilio illegalmente, quan-

(1) Anche il *Codice de' delitti, e delle gravi trasgrezioni politiche* del Regno Lombardo Veneto non riconosce altra imputabilità nel magistrato, che quella della corruzione, o dell' abuso del potere per fini privati. Cap. XI. §. 85. *Quegli che constituito in uffizio abusa in qualsivoglia modo della potestà affidatagli, per recar pregiudizio ad alcuno commette un delitto tanto che sia stato spinto all' abuso d' uffizio da proprio interesse, passione o da altro fine secondario* §. 87. La pena da uno a cinque anni di carcere duro.

» do negano di rendere giustizia, quando violano il
» segreto della corrispondenza. »

Le nostre leggi, che debbono esclusivamente essere le regolatrice del vostro giudizio, o ragguardevoli Consiglieri, discendono da' medesimi principii, adottano uniforme disposizioni.

Chiamasi col nome di *abuso* di *autorità pubblica*; ogni reato commesso da funzionari: si definisce *concussione*, e *corruzione* la venalità dell' uffiziale pubblico; le norme di punizione sono corrispondenti alle francesi, ove alla reclusione si sostituisca la rilegazione, e le altre pene da noi adottate. Ma contro al magistrato che manchi in qualunque modo a' suoi doveri evvi alcuna sanzione penale? non se ne fa parola —: dunque secondo le nostre leggi non è imputabile.

Ma rivolgendomi all' accusa scritta trovo definito *abuso di autorità* il reato, che si appone al Procurator generale d' Alessandro, ed invocate poi le disposizioni, che sotto il §. 2. della sezione V. dal Legislator nostro addimandasi *esercizio abusivo di autorità contro i privati*, e che nel Codice francese trovasi sotto la rubrica di *attentati contro alla libertà*: art. 114. e seguenti, Code pènale.

Il primo caso dell' *esercizio abusivo* di autorità è quello dell' introduzione illegittima nel domicilio di

un privato. (1) Siegue quello invocato dall' accusator pubblico, che colpisce;

art. 134. « Ogni uffiziale pubblico, che comanda o commette qualche atto arbitrario sia contro *la libertà individuale*, sia contro i *diritti civili*; è punito colla interdizione dalla carica da uno a cinque anni. Se poi abbia agito per soddisfare una passione o un interesse privato vi si aggiugne la pena della relegazione. (2) E finalmente se l' atto arbitrario sia servito di mezzo ad un altro misfatto, la pena è quella del primo grado de' ferri al presidio.

Ma queste disposizioni in nulla possono riguardar la persona del Proc. generale di Alessandro, ed i reati, che gli si vorrebbero apporre nell'attuale giudizio. Da prima disconvenghiamo ne' termini: *Atto arbitrario* non ne commise alcuno, nè commetter ne poteva essendosi proceduto ad un solenne giudizio; ed avendo dovuto dare soltanto un avviso consultivo; quindi

---

(1) Art. 133 Leggi penali.

(2) Sull'art. 134. Leggi penali il consultore Cav. D. Francesco Canofari nel pregevole suo Comentario dice: *Non è più un zelo malinteso. La sorgente dell' azione è turpe, degradante, perversa: giustamente è elevata a misfatto.*

non aveva egli esercizio di autorità, onde abusandone commettere atto arbitrario, non potea *comandarne*, non avendo potere alcuno sulla Commissione, chiamato solo a consigliare: non ha d'altronde attentato alla libertà, o a'dritti civili d'alcuno, essendosi trattata pubblicamente una causa penale: non ha infine commesso *atto arbitrario* per soddisfare passione, o interesse privato, come a ribocco si è di sopra dimostrato; nè si è proposto ottestere altro misfatto, essendo stato il suo scopo la pubblica utilità, il servizio del suo Sovrano, e della giustizia: dunque le invocate disposizioni di leggi nol possono colpire da qualunque lato vogliansi mirare.

Che se per ogni magistrato e giudice, che commetta senza privato fine, e senza corruzione un abuso di potere è chiaro non esservi imputabilità, che si dirà di un Procuratore generale, chiamato solamente dalla legge a dare un avviso, o sia ad indicare qual sia secondo la sua opinione la norma legale? Un semplice parere, che lascia nella libertà assoluta ciascun Giudice di seguire qualunque sentimento, qualunque deliberazione gli talenta, non può dare responsabilità; e lo adempierlo in un modo o in un altro non può costituire un *abuso di potere*, non un atto arbitrario. E tanto maggiormente è ciò vero, in quanto il suo intervento è accidentale; perciocchè tenendosi la Commissione militare, in luogo diverso da quello, ove esista

una gran Corte criminale, pel citato articolo (1) niun magistrato v' interviene, e la Commissione decide senza alcuno avviso consultivo.

E se poi dirassi non solo esser reo colui, che commette un azione criminosa, ma ancora chi omettendo di far ciò che suo stretto dovere era di fare, o che malamente facendolo, abbia dato luogo a grave delitto, e che gravissimo è quello pel quale tre innocenti sieno stati colpiti dal ferro della giustizia, e dieci da una pena de' ferri nel terzo grado; risponderò brevemente, non perchè questo ragionare lo esiga, bensì per non lasciare alcuna parte indifesa.

Prima di tutt' altro non bisogna dimenticare, che l' omissione può costituire taluno in colpa, ma non mai in dolo; che per esser la omissione colposa debb' esser volontaria, e non figlia di errore, perchè allora rientra nelle cause, ch' escludono ogn' imputabilità, siccome tutt' i giureconsulti hanno consentito, e siccome egregiamente esprime Tommaso Nani. » Perchè un' azione » sia imputabile il principio di essa debb' essere nel» l' agente, e dee inoltre concorrervi la cognizione » delle qualità assolute e relative, inerenti all' azione

(1) Articolo 15. Decreto de' 17 Luglio 1817.

» medesima : quindi l' imputabilità può essere esclusa » 1.° dalla forza esterna. 2.° dall' ignoranza, o dall' er- » rore. » (1)

Nelle nostre leggi penali le omissioni non altrimenti sono punite per gli effetti che possono produrre, se non come semplici *controvvenzioni* di polizia. Sono di fatti chiamati da un profondissimo scrittore inglese *delitti negativi* (2), e non punibili per duplice ragione. » Imperocchè, sebbene il *male immediato* sia lo stesso, *l' alarme* è molto differente, anzi nullo. Colui, che ha operato il male con cognizione e volontà, si presenta allo spirito di tutti, come un uomo malvagio e pericoloso; colui, che l' ha operato senza intenzione e senza conoscenza, non è a temersi che solo per la sua inavvertenza. La pubblica sicurezza per un delitto di buona fede non è alterata. Costituisce un atto isolato, che in nulla cooperi a produrne altri simili. Il delinquente non ha credute agire in opposizione alla legge; e s' egli vi è incorso, l' è stato perchè non sentiva motivo di agire come ha agito: non solo egli non è pericoloso per

(1) *Principii di giurisprudenza criminale.* §. 37, e 38. Sezione II *Delle cause, ch'escludono l'imputabilità.*

(2) *Le délit négatif résulte de ce qu' ont s' est abstenu d' agir, de ce qu' on n' a pas fait ce qu'on était tenu de faire.*

l' avvenire, ma nei suoi dispiaceri dopo l' effetto nocevole, si ha una guarentigia, onde usi maggiore attenzione, e precauzione ». (1)

Il magistrato poi ed il pubblico funzionario, che senza corruzione e senza mala fede, trascuri, ovvero ne ometta di spiegare tutta la cura e tutta l' attenzione nell' adempiere il dover suo, non ha alcuna penale responsabilità, ma della sua condotta debba render ragione al Sovrano, che lo ha investito del sacro deposito del potere giudiziario. Basta percorrere i codici penali di tutte le nazioni civilizzate, onde vedere dominare questo principio uniforme alle nostre leggi penali: cioè che niuna imputazione possa farsi ad un magistrato, che male adempie a suoi doveri, o pure ometta, o che per mancanza di attenzione cada in errore. (2) Che

---

(1) *Traités de legislaz. civ. et pén.* Tomo 2. Parte 1.ª chap. VI.

(2) Accidit praeterea, ut quis imaginationis potius quam rationis vim sequens, absurda systemata effingat, aut in errores labatur; sed tamen errantem minime arguunt male animatum in rempublicam, inque leges. Ita errantes vel suis erroribus relinquendos, vel ad summum monendos, nunquam vero castigandos. *Cremani*: *De jure criminali.*

se le semplici omissioni, e gl' innocenti errori di un magistrato potessero elevarsi a delitto, ben io col Salvator nostro direi, che gitti la prima pietra contro il Procurator generale d'Alessandro, qualora fosse egli caduto in omissione o in errore, chiunque possa in buona fede sentirsi certo di non esservi mai incorso nel tempo di sua vita.

E cosa è mai un secondo grado di giurisdzione, che presso di noi accordasi ne' giudizii civili e ne' correzionali, se non un mezzo legale per riparare gli errori e le omissioni de' primi Giudici? E cosa è mai questo orrevole alto magistrato della Corte suprema di giustizia, che un mezzo di distruggere una decisione anche difinitiva per gli errori per le omissioni, e per le nullità, in cui un tribunale ordinario civile o penale sia caduto?

Abbiamo noi molliplici e freschi esempj di magistrati richiamati dalle loro cariche, o transferiti ad altre, o privati di ogni giudiziaria autorità, quante volte la loro condotta in qualche giudizio ha fatto conoscere al nostro provvidentissimo Sovrano, che mancavano a doveri loro, o non serbavano quel contegno, ch'è l'espressione del buon magistrato; il quale, al dir del dotto, e virtuoso d'Aguesson, debbe essere l'uomo dabbene senz' arte, senza pompa del suo merito, e delle sue virtù; debb' esser contento della testimonianza del suo cuore,

e della sua coscienza; e nella sua tranquilla confidenza attendere i giudizii degli uomini senza inquietudine e senza premura; debb' esser penetrato dall' amore del suo dovere, superiore alla sua fortuua ed alla gloria stessa, e fare il bene senza fasto, ma pel piacere di farlo, e non per l' onore di sembrare di averlo fatto.

Conchiuderò adunque francamente, che il magistrato che senza lasciarsi corrompere per doni, o promesse, che senza abusare del suo potere per soddisfare ad una passione, o privato interesse, che senza attentare per esercizio abusivo della sua autorità in uno de' modi espressamente indicati dalla legge, solamente male adempiesse a suoi doveri, non è imputabile giudiziariamente, ma responsabile alla suprema autorità del Principe: ciò aver disposto tutte le leggi delle diverse nazioni incivilite; ciò disporre il nostro codice nelle Leggi penali. E presso i Romani quando un Senatore avea dato il suo voto dopo averne esposte le ragioni giurava lanciando una piccola pietra colla seguente formola, serbataci da Tacito: *Si sciens fallo me Deispiter bonis deiciat, ut ego hanc lapidem dejicio* (1).

Ma il Procuratore generale di Alessandro presso la Commissione militare di Catanzaro mancò in qualche mo-

---

(1) C. Tacito. *Anual.* L. I.

do a' doveri suoi, ed omise di compiere quanto dovea per la natura delle funzioni, cui era chiamato dalla legge? Si grida, che tutte le formalità, tutti gli atti di procedimento legale i più solenni ed essenziali furono trascurati in quel giudizio, trasgrediti, violati, conculcati. Per me non saprei disconvenire che ne' giudizi penali le solennità tutte del rito, e le formalità di ogni minimo atto di procedura sieno da osservarsi scrupulosamente come il presidio dell' innocenza, e la guida per discoprire la verità; che anzi sono la giustizia medesima, la quale ove sia spoglia dalle forme appare nuda violenza. (1) Laonde non starò al certo a dire che in quel giudizio della Commissione militare, non curandosi in qualche parte le formalità sostanzioli del rito, o non facendosene minuta menzione nel processo verbale della pubblica discussione, lo che pare più verosimile, non siasi mancato all' esattezza del giudicare criminalmente. Ma dirò solo, che non sono per ragion di legge imputabili al Procuratore generale, semplice uomo di legge, comechè talune riguardano le attribuzioni esclusive del capitano relatore, talune

---

(1) D'ailleur, en quoi la justice différe-elle de la violence, si ce n'est par l'observation scrupulense des formes et des solemnités preserites par les lois? *Dupin.*

quelle del presidente, e talune altre sono raccomandate dalla legge al cancelliere.

Di fatti vedesi, per quanto raccogliesi dall' informe processo verbale, sin dal dì 1, 7, ed 11 del mese di Marzo spedite le citazioni a' testimoni, laddove la Commissione militare fu creata, e riunissi nel dì 17 dello stesso mese. Ma questo è attribuzione e dovere del pubblico ministero presso la Commissione, che adempie le parti di accusatore, ed è il capitano relatore. D' altronde il general Pastore dà il filo d'arianna per uscire da questo laberinto. Egli scrivendo al ministro di Polizia nel dì 8 marzo gli partecipa l' invito fatto a d'Alessandro nel giorno innanzi, e soggiunge, *poichè la Commissione andrà a convocarsi tra otto giorni al più tardi, essendosi già spedite le cedole, a' testimoni* (1); dunque fu disposizione precedente, e d' altrui. Nè si obblii, che il commissario Signor d' Elia recò seco in Catanzaro, ove giunse il 1 Marzo, lo spoglio non solo de' 26 processi, ma dell' intera istruzione.

La nomina de' componenti della Commissione non venne participata agl' imputati, onde poter esercitare il dritto della libera ricusa di un solo di essi. Ma ciò

(1) *Uffizio del dì* 8. *Marzo* 1823; *letto in pubb. Discus.*

vien prescritto a cura dello stesso relatore, e del cancelliere. E non essendosi un tal diritto reclamato, quella violazione, che poteva formare un' eccezione di atti nulli, venne coperta col silenzio, il quale importa rinunzia a quel beneficio di legge. (1) D' altronde non essendosene fatto parola, l' uomo di legge non potea nè doveva dar su di ciò alcun suo avviso, sulla presunzione legale, che vi si fosse adempito. (2)

Il non essersi dato lettura della *rubrica*, che tien luogo di atto di accusa, o a meglio dire, il non essersene fatta menzione al processo verbale, non essendovi stata dimanda per parte degl' imputati o de' loro difensori, non può riguardare l' uom di legge, ma il capitano relatore, che debbe personalmente eseguirla. (3)

Il giuramento, che non apparisce dal verbale essersi fatto prestare da moltissimi testimoni formerebbe una nullità interamente a carico del cancelliere, ed a cu-

(1) Articolo 216. dello statuto. *L' eccezione di atti nulli per violazione delle forme, e quelle contro le persone de' testimoni non essendo proposte nel termine stabilito nell' art. 212. restano coverte dal silenzio, e s' intendono rinunziate.*

(2) Art. 217, e 219. dello statuto pen. mil.

(3) Art. 235. *Il Commissario del Re legge in seguito la rubrica del processo; indi il Presidente ec.*

ra del Presidente ; in modo , che la mille fiate , che un tal mezzo di nullità si è prodotto presso questa Corte suprema , ed è stato sempre mai accolto , al più si è preso da S. E. il Ministro della giustizia qualche misura economica nella persona del cancelliere ; nè alcuno si è avvisato ancora di tradurre in giudizio il Ministero pubblico , o il Presidente, e neppure lo stesso Cancelliere. Di fatti i tre magistrati ne' carichi dati al signor di Alessandro non noverarono la mancanza de' giuramenti. Per fatto poi è da notarsi , che sia solo difetto di semplice menzione , poichè tra gli altri , che appare non aver prestato giuramento , evvi Francesco Costanzo ; ma costui interrogato appositamente nella udienza della Corte Suprema rispose aver ricevuto dal Presidente l'avvertimento del valore del giuramento , che se gli fece prestare prima di deporre. E soggiunse ch' egli variò dal suo primo deposto , lo che fu registrato , e movendosi per andar via , il Procuratore generale di Alessandro dissegli , *figlio volete partire senza sentire la vostra dichiarazione ?* (1).

Furono licenziati molti testimoni citati e presen-

(1) Udienza de' 30 Marzo 1830.

ti sull'osservazione promossa dal capitano relatore, ch'egli vi rinunziava perchè non avrebbero potuto dar maggior lume alla causa; il Presidente annuì alla dimanda, *anche sulla considerazione di non allungare il dibattimento.* (1) Ma lo statuto penale militare ch' è norma del procedimento delle Commissioni militare nell'articolo 259 dà per lo appunto questa facoltà al Presidente sul motivo preciso di non prolungare il dibattimento (2). Il Presidente adunque usò di tal suo potere sulla richiesta fattane dal relatore, e sul silenzio degl' accusati e loro difensori.

Oltre a ciò furono intesi molti testimoni non compresi nella nota del relatore, e come testimoni furono intesi molti complici di quei reati, ed infine furono lette dichiarazioni di persone, che potevano esser citate. Ma questo anche per le leggi di procedura penale ne' giu-

---

(1) Verbale della pub. Discussione n. 97.

(2) *Art.* 259. §. 3. *Il presidente dee rigettare tutto ciò, che tendesse a prolungare il dibattimento, senza speranza di conseguire maggior certezza ne' risultamenti.*

Art. 231. *Può dispensarsi dall' esame de' testimoni nel dibattimento, quando non cada più dubbio sulla esistenza de' fatti, e delle circostanze, che debbono provare i testimoni che vogliono prodursi.* Statuto pen. mil.

dizii ordinari non è che a pena di nullità *relativa*, o cessa il divieto quando dalle parti non venga opposto. (1).

Altro carico si è fatto alla sua persona per leggersi nel verbale della discussione pubblica essere stata citata la testimonia Teresa Stancati, e presentatasi, aver deposto confermando la sua precedente dichiarazione; mentre costei memore de'duri trattamenti ricevuti in Cosenza, avuta la citazione, anzichè condursi in Catanzaro si rinselvò in riposto luogo; intanto appare intesa: e non solo ella ciò assicura, ma con lei lo attestano tutti i suoi compaesani. Fia pure così, in qual modo possa imputarsene il Procuratore generale d' Alessandro, io per me non so imaginarlo. L'Usciere eseguì le citazioni; ne fece l' appello, ed annunziò essere la Stancati presente: venne il suo luogo, e si ordinò introdursi; fu al certo introdotta una donna, confermò quel deposto, ch' era di pochissimo momento, venne accomiatata. Ma colei non era Stancati: ma era dovere dell' uomo di legge, chiamato a dar suo avviso sul merito del giudizio, il conoscere personalmente i testimoni, e farne, o far seguire la identificazione delle loro persone? certamente che nò. D'altronde era

(1) Art. 243. e 251. delle Leggi della procedura nei giudizii penali.

così spregevole quella testimonianza, che potea farsene senza, nè valeva la pena di far commettere al Cancelliere una falsità per portarla interveniente, e deponente, mentr' ella non erasi nè anco recata in Catanzaro.

Si appone al Procuratore generale d' Alessandro l' essersi tenuti i testimoni in carcere durante la discussione pubblica, onde le dichiarazioni scritte non fossero rivocate. È un fatto rischiarato sino all' evidenza, che i testimoni si tennero non già in carcere, ma guardati dalla forza pubblica in una stanza del locale, ov' era riunita la Commissione; e ciò per disposizione del Commissario del Re. Or siccome di questa misura tutta di polizia ed estranea alle sue funzioni tanto da' tre magistrati, che nel ragionamento del Ministero pubblico premesso alla requisitoria del mandato di arresto, ~~se ne faceva un~~ carico a lui, il signor d' Alessandro dichiarò, ch' egli non avvertì questa precauzione presa, e che non potea conoscerla. Egli assicurò che quel locale, ove i testimoni erano trattenuti con guardie, non era a vista della sala d' udienza, e così in disparte, che non poteasi in niun modo da lui avvertire. Per tutta pruova chiese nel termine a difesa procedersi ad uno esperimento di fatto con levarsi una pianta topografica, onde assicurarsi della verità del suo detto. La corte Supre-

ma incominciò dal riserbarne la deliberazione nel corso della pubblica discussione, e terminò, sulla conclusione del M. P., che disse concedere volentieri il non essere la stanza in cui si fecero permanere i testimoni in vista della sala d'udienza, col decidere di non esser necessario il dimandato esperimento di fatto. Pare dunque, che di questo particolare non possa più tenersi conto. Ma supponendo che il Procuratore generale d'Alessandro ebbe piena conoscenza di questa disposizione, che non partiva dalla Commissione militare, ma dal Commessario del Re, avrebbe avuto autorità per disporre altrimenti, o sarebbe stato suo dovere di reclamare contro tale disposizione di un poter supremo?

Si mette a suo conto, che non prese cura delle *ritrattazioni e proteste* fatte da taluni testimoni delle sevizie sofferte, e che permise di non registrarsi negli atti l'eccezione d'incompetenza, le ripulse, e le proteste, e di allegarsi le medesime nel processo in fogli sciolti senza date. Il primo carico è contrario al fatto. Due testimoni dichiararono le sevizie sofferte in Cosenza, e furono ascoltati, ed il loro deposto intero registrato nell'informe verbale, in cui poco o nulla indicavasi di quanto seguiva nella pubblica discussione. Molti rivocarono in parte o variarono dalle loro dichiarazioni scritte, e non furono soggettati che ad un brevissimo sperimento, ed indi accolte le variazioni. Ta-

luno ha soggiunto, che il presidente, e l'uomo di legge ammonivanli, perchè deponessero il vero, trovandosi scritte e sottoscritte le loro dichiarazioni. Ma questo avvertimento, e questa riserbatezza, e ritrosia nell' accogliere le variazioni non si vede ogni giorno in tutt' i magistrati i più virtuosi, ed i più religiosi ed imparziali nelle cause di assai minore interesse, che quelle di reati di cospirazioni ed alto tradimento? non sentiamo ogni giorno dire, non esser verisimile che un istruttore abbia registrato cose non dichiarate? ma la risposta l' attingerò dal labbro dello stesso imputato signor d' Alessandro, il quale in questo rincontro si espresse sul deporre di Bruno Moraca, *che un funzionario pubblico, qual' era l' Intendente de Matteis, si presumeva che fosse buono, e che avesse istruito per la verità.* (1)

Riguardo poi al non vedersi formato con regolarità il processo verbale del dibattimento presso la Commissione, e ch' egli ciò permise; ognun vede che quell' opera mostruosa è tutta del Cancelliere, contro l' interesse dell' uomo di legge; e que' fogli volanti, come addì mandansi dall'Accusator pubblico, delle diverse eccezioni nel modo come furono da'difensori prodotti, vennero raccolti, e poi allegati in ultimo per di lui impe-

(1) Udienza de' 16. Aprile 1830.

rizia. Nè ad alcuno cadde in mente il fare regolarizzare quel verbale, avvisandosi che un giudizio inappellabile e d'istantanea esecuzione non dovesse in niun modo venire a revisione, e ad esame. Ed io metterei le mani al fuoco, che richiamandosi i processi verbali di quante Commissioni militari e Corte marziali siensi dalla loro creazione tenute, neppure un solo si rinverebbe completo, esatto, e regolare. La tendenza allo stato d'inerzia, se è venuta manco ne'corpi come legge fisica, non lascia di dominare nello spirito umano. A tutto ciò si aggiunga, che d'Alessandro ha fin dal primo momento protestato di non riconoscere quel processo verbale, ed averlo come falso.

In ultimo gli si fa carico di non aver dato il suo avviso, o almeno di non conoscersi quale sia stato. Il supporre che il Procurator generale d'Alessandro non abbia dato alcuno avviso sarebbe un assurdo assoluto nel sistema dell'accusa contro di lui. Vuolsi ch'egli abbia tutto diretto, tutto regolato, e che abbia di ciò voluto farsene un'ostentazione, e poi si ascrive a sua colpa, o delitto il non aver dato avviso? Il non vedersi espresso, e registrato nel verbale e nella decisione, prova solo che quel verbale, e quella decisione fu opera d'altrui, e ch'egli non ne curò la formazione, come faccenda che non gli apparteneva, e che non rientrava nelle sue funzioni. Che s'egli avesse portata la Commissione al suo divisamento, ed a giudicare

come giudicò, allora per quella passione, che si ha per la propria opinione, e per quella credenza, che ognuno porta di essere egregia l' opera propria, egli avrebbe diligentemente procurato, che il suo avviso colle sue medesime parole venisse compreso nella decisioni e nel verbale.

Tutte adunque le enormità, che diconsi commesse in quel giudizio, riduconsi a nullità, che avvenute le cento volte null' altro han prodotto, che l' annullamento degli atti e della decisione, quante volte fosse soggetta a reclamo. Ma tutte poi sono difetto di chi per legge dovea adempire alle formalità violate; la maggior parte osservate dalla Commissione non sono state espresse e registrate nel verbale, che ne formò inesperto Cancellier militare. D' altronde non erano raccomandate da niuna disposizione di legge alla cura del Proc. generale, che interveniva accidentalmente in quel giudizio, sol perchè teneasi nella residenza della Gran Corte criminale per dare un suo avviso. Donde consegue, che quelle violazioni di forme non possono costituir reato, ma nullità; che nella più parte non esistettero, ma si mancò accennarne l' adempimento nel processo verbale; che non sono imputabili al Procuratore generale d' Alessandro, ma forse a chi non è in giudizio; e che guardate nel più sinistro aspetto potrebbero solo essere prese in considerazione dal Principe per quelle misure, che rientrano ne' rapporti del magistrato col suo Sovrano.

Il dire poi, che per un Tribunale straordinario ed inappellabile le nullità non essendo riparabili per gravame, formino altrettanti delitti pe' magistrati, che v' incorrano; oltre non esser ciò dalla legge distinto nè prescritto, ed *ubi lex non distinguit, judex et distinguere nequit*; dirò che diverrebbe migliore la condizione de' tribunali ordinarii, che di quelli di eccezione privilegiati e delegati; e che allora si aprirebbe la via di accusare per una qualunque nullità i magistrati straordinari, e si avrebbe ne' procedimenti speciali un rimedio spaventevole, laddove pe' tribunali ordinari non vi sarebbe che un semplice gravame di annullamento. Ma trasandando tutto ciò, senza un testo positivo e preciso di legge, che un azione elevi a reato non può condannarsi alcuno; e l' è perciò che si esige dalle nostre provvide leggi, che sotto pena di nullità si debba nella Decisione di condanna trascrivere, e non che citare, il testo della legge, sul quale è fondata (1).

3.° Assai brevemente in fine dimostrerò la terza parte della difesa, tanto perchè discende la quistione da una ipotesi contraria al fatto, anzi da tutt' i fatti

Dimostrazione della 3.ª parte

(1) Art. 294 delle Leggi di proc. penale, o sia IV. Parte del Codice pel Regno delle due Sicilie.

dimostrata non sussistere, quanto perchè di una evidenza tale che non merita sforzo d' intelletto per comprenderne la dimostrazione.

Che se di Alessandro all' invito del general Pastore si fosse prestato non per le sue legittime funzioni, non pel potere di cui la legge investivalo, ma qual semplice privato avesse regolato il capitano relatore ne' suoi passi, il presidente ne' suoi detti e nelle sue disposizioni *discrezionali*, il cancelliere ne' suoi atti, ed in fine ciascun giudice nel suo sentimento; allora non più il magistrato, non più il pubblico funzionario, non più l' uomo di legge, che abusa del suo potere, che commette atto arbitrario, che istruisce un processo orale nullo e falso, ma si avrebbe un privato che consiglia o dirige un magistrato ne' suoi passi e nel suo giudizio. Or qual' altra imputazione può per tal azione darsi a questo privato? Forse quella di complicità nell' istruzione, e nel giudizio de' pubblici funzionari? che nò. La complicità è una idea correlativa composta, e nasce dal concorso dell' opera propria nell' azione altrui; concorso che può esser fisico o morale; *ope* vel *consilio*.

Il fisico concorso è calcolato da tutte le leggi ne' mezzi efficaci e diretti ad ottenere il fine criminoso: il morale nel determinare l' altrui volontà al delitto; il nudo consiglio non costituisce la complicità, vuolsi il comando, la seduzione, il mandato; *qui consiliat*

atque instruit, scrive il dotto principe de' comentatori Anton Mattei. Ma per base, e dirò meglio, per essenza della complicità si esige la scienza, il dolo, o sia la volontà colpevole di tendere ad un fine criminoso: chè chi consiglia, o fornisce l' opera sua per un azione creduta innocente, e che poi ne' suoi risultamenti fassi un reato, non ha imputabilità.

Questi principii son troppo consentiti per doversi stabilire con lunghi ragionari, o con autorità di classici scrittori, che quì ben potrei ammassare. Sol ne farò l' applicazione all' ipotetico caso da me proposto.

Abbia D. Raffaello d' Alessandro, prestandosi all' invito lusinghevole per profusa lode del general Pastore, data l' opera sua consigliando il tutto, il tutto dirigendo, ma volendo ottener regolarità, giustizia, ritualitá abbia errando dato nell' opposto, sarà egli un complice, e di quale reato? ov' è il consiglio efficace per ottenere un delitto? ove la cooperazione dolosa, e la scienza nelle azione altrui criminosa?

Da un altro lato l' idea di complicità non è che relativa a quella di reo principale; il concorso sia fisico sia morale presuppone l' agente primario, che veglia il delitto, ed il compia ajutato dall' altrui opera, o dal consiglio altrui. Or se la Commissione militare agiva pe' poteri suoi proprii, ed il giudicato ebbe esecuzione; se il ministero pubblico rappresentato dal Ca-

pitano relatore rinunziava a' testimoni da lui medesimo prodotti e chiese la morte di tutti e diciassette gli accusati; se il presidente licenziava due, o tre testimoni a discarico, che giunsero tardi, e propriamente quando la discussione delle pruove era già chiusa ; se il cancelliere male adempiva alla formazione degli atti e non registrava e giuramenti ed avviso , concedendo che tutto ciò essi facessero per espresso consiglio istruzione speciale di lui, non sono costoro i principali agenti ed i rei diretti , e d' Alessandro un complice , o sia un agente secondario, che indirettamente operava quelle triste cose ?

Ebbene si è mai istruito contro costoro ? Si sono mai chiamati in giudizio ? Sono stati mai intesi ? Dunque se non dassi punizione di complice. ove non sia chiarito, conosciuto, e convinto il reo principale; il quale potrà essere assente , potrà essere profugo , o trapassato, ma noto debb' essere e convinto ; sino a tanto che a ciò non si adempia regolarmente, e completamente , non vi può esser giudizio per di Alessandro. Sono così indubitate coteste dottrine di ragion penale, così universalmente non contrastate, ed inconcusse , che trovansi presso tutt' i codici, e dominano nelle nostre leggi penali , preziosissimo dono del benefico ed immortale Re Ferdinando I., Padre del miglior de' monarchi Francesco I. Signor nostro.

Nell' articolo 74 con bella precisione di linguaggio trovansi espressi i caratteri della complicità. S' incomincia dal comprendervi i mandanti, e promotori de' reati; e si passa poscia a coloro, che vi concorrano semplicemente coll' opera, o col consiglio. Richiedesi nel primo caso in colui che fornisce i mezzi, che han servito all' azione criminosa, la conoscenza che vi dovessero servire; e nel secondo, che scientemente abbia assistito gli autori ne' fatti, che hanno facilitato, preparato, o consumato il delitto.

Ma si è forse anco debilmente dimostrato, che la Commissione militare voleva un reato, voleva un ingiustizia, voleva innocenti candannati? Si è provato che que' processi, su de' quali poggiò la sua convinzione ed il giudizio, erano falsi? e che falsi essendo aveane la Commissione, aveane il Procurator generale d' Alessandro conoscenza? Si ha il contrario: gl' imputati erano diciassette come prescelti perchè complete le istruzioni; tre soli furono colpiti da ultimo supplizio, quattro liberati; tra costoro eravi D. Francesco Saverio Muraca di S. Mango, sufficientemente indicato come colpevole, ma col discarico nella pubblica discussione provò che in quelli momenti in cui se gli apponevano trascorsi settarii era egli in Nicastro, e venne ad unanimità di voti salvo, e messo in liber-

tà (1). Ed egli era di San Mango, e n' era stato il Sindaco, ed il nemico principale di de Gattis; quindi, secondo il sistema dell' accusa, designato da de Gattis, e da de Matteis come vittima di privata vendetta; le istruzioni lo facevano urgentemente apparire colpevole, ma nella discussione, una *coartata* prodotta, e provata fu accolta. Dunque la Commissione militare, dunque il Procuratore generale d' Alessandro non si proponevano condanna, iniquità, massacro, ma giustizia e rigorosa imparzialità.

Or quì ben io mi posso sostare; che dall' egregio Accusator pubblico si è talmente sentita questa verità, di non potersi giudicare complice senza assicurare la reità del principale reo, che come un appendice il soggiungeva alle sue orali conclusioni date all' udienza.

In fine si riserba di rassegnare a S. M. quan-

---

(1) Ecco il *considerato* espresso nella Sentenza della Commissione militare.

28. *Che veniva portato per settario ancora tra essi il vecchio medico D. Francesco Saverio Muraca, ma una coartata nel dibattimento lo ha provato in Nicastro al tempo di quelle circostanze, e quindi non ha potuto che rimanere per dubbioso il suo settario trascorso.*

do occorre sul conto di . . . . , e degl individui , che composero la Commissione militare , la quale condannò tre a morte , e dieci al terzo grado de' ferri , mediante un dibattimento nullo , e dietro atti in gran parte falsi.

Un procedimento contro cotesti presunti rei principali debbe precedere, o seguire il giudizio del complice loro? ma se l' istruzione, se il giudizio contro di essi rischiarasse la loro innocenza, ed addimostrasse giusto e santo quel loro giudicato, come potrebbesi rinvenire sul presente giudizio contro il Procuratore generale d' Alessandro? E voi, sapientissimi e giustissimi magistrati, ergerete un palco di morte, il tingerete di un sangue innocente, ordinando nel medesimo tempo aprirsi un giudizio contro i rei principali, per versare poi sterili ed amare lagrime sulla sorte del misero irreparabilmente perduto: chè per dirlo con frase omerica, chi potrà richiamare l'anima, che passò il varco de' labbri? No; voi sublimi e ragguardevoli per tanti titoli d'imparziale ed esemplare giustizia; voi modello ed esempio di ponderato giudicare non funesterete l'ultimo periodo della vostra pubblica carriera con una decisione, che può un giorno non farvi dormire il tranquillo sonno del giusto, e turbare la quiete del vostro spirito.

Io per me parto da voi nella più fondata e certa fidanza, chè la vostra luminosa imparziale giustizia mi è garante dalla salvazione del mio difeso. Ed è dolce al mio cuore, come è dolce al vostro a' chiari segni del volto, che un magistrato, il quale veste la toga, che tanto vi onora, e che illustrerà i vostri figli ed i vostri nepoti, non sia contaminata da enorme misfatto; e che se i magistrati del Regno delle due Sicilie possono per la fralezza umana errare ed ingannarsi, non mai possono tradire il Re, tradire Iddio e la loro coscienza, e lordarsi di delitti.

La vostra dichiarazione dell' innocenza del Proc. generale D. Raffaello d'Alessandro, da me evidentemente dimostrata, sarà gradevole a' magistrati tutti del Regno, agli ottimi Ministri del re, ed al Re medesimo.

Francesco Demarco

N. B. Tutt' i documenti riportati per intero, o in parte nella presente difesa sono stati letti e discussi nella pubblica udienza della Corte Suprema di Giustizia; tranne solo i quattro uffizii di nomina alle diverse cariche di magistratura, che si conservano originali dal Sig. di Alessandro.